

dossier

XIX Legislatura

28 luglio 2026

Schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva
(UE) 2024/1260 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24
aprile 2024, riguardante il recupero
e la confisca dei beni

Atto del Governo n. 431

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 746



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it ✕ [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 431

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0114.docx

INDICE

PREMESSA	3
 SCHEDA DI LETTURA	
▪ Articolo 1 (<i>Oggetto</i>)	9
TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA.....	15
▪ Articolo 2 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	15
▪ Articolo 3 (<i>Modifiche al codice di procedura penale</i>).....	26
▪ Articolo 4 (<i>Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale</i>).....	29
▪ Articolo 5 (<i>Modifiche al codice civile</i>).....	31
▪ Articolo 6 (<i>Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</i>).....	34
▪ Articolo 7 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>).....	37
▪ Articolo 8 (<i>Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>).....	40
▪ Articolo 9 (<i>Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>).....	43
TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA PRE-CONFISCA.....	45
▪ Articolo 10 (<i>Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</i>)	45
▪ Articolo 11 (<i>Ulteriori modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>)	47
TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA	53
▪ Articolo 12 (<i>Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 in materia di confisca di cripto-attività</i>)	53
▪ Articolo 13 (<i>Modifica al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143</i>).....	58
▪ Articolo 14 (<i>Istituzione del servizio di gestione del portafoglio per le cripto-attività sottoposte a sequestro</i>).....	59
TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA.....	60
▪ Articolo 15 (<i>Trasmissione dei dati statistici</i>).....	60
Articolo 16 (<i>Clausola d'invarianza finanziaria</i>)	62

PREMESSA

Lo schema in esame è adottato in attuazione della [legge 13 giugno 2025, n. 91](#), recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», il cui **allegato A**, n. 11, contempla la [direttiva \(UE\) 2024/1260](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il **recupero e la confisca dei beni** (per approfondimenti v. scheda di lettura art. 1, *infra*).

L'articolo 1, comma 1, della citata legge delega il Governo ad adottare, secondo le procedure dell'articolo 31 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), i decreti legislativi per il recepimento delle direttive elencate nell'allegato A. Per la direttiva in esame non sono dettati principi e criteri direttivi specifici; trovano pertanto applicazione i **principi e criteri direttivi generali** di cui all'articolo 32 della medesima legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il **termine per l'esercizio della delega** - fissato in quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva (23 novembre 2026, v. *infra*) - scadeva il **23 luglio 2026**, come indicato anche dalla relazione illustrativa. Lo schema in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2026, è stato trasmesso alle Camere il 23 luglio 2026. Il termine di quaranta giorni per il **parere parlamentare**, previsto dal citato articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, scade il **1° settembre 2026** e, quindi, successivamente al termine originario della delega; trova dunque applicazione il “meccanismo di slittamento” di tre mesi contemplato dal medesimo articolo 31, comma 3, ultimo periodo, pertanto il **nuovo termine** per l'esercizio della delega è fissato al **23 ottobre 2026**.

La **direttiva (UE) 2024/1260**, adottata il 24 aprile 2024 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 maggio 2024, è entrata in vigore il 22 maggio 2024; l'articolo 33 ne fissa al **23 novembre 2026** il **termine per il recepimento**.

La direttiva stabilisce **norme minime** in materia di reperimento e identificazione, congelamento, confisca e gestione dei beni strumentali e dei proventi da reato nel quadro dei procedimenti in materia penale, con riferimento ai reati elencati dall'articolo 2 (tra gli altri: criminalità organizzata, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei minori, traffico di stupefacenti, corruzione, riciclaggio, criminalità informatica, reati ambientali, abusi di mercato, violazione delle misure restrittive dell'Unione). Sono disciplinate, in particolare, la confisca dei

beni strumentali e dei proventi, anche per equivalente (articolo 12), la confisca nei confronti di terzi (articolo 13), la confisca estesa (articolo 14) e la **confisca senza condanna in casi determinati** (articolo 15), oltre a disposizioni sul reperimento dei beni ad opera degli uffici per il recupero dei beni, sulla gestione dei beni sottoposti a vincolo - anche mediante vendita anticipata -, sulle garanzie per gli interessati e sulla raccolta e trasmissione dei dati statistici.

Secondo la **relazione illustrativa**, l'ordinamento interno già contempla, per i reati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, ipotesi di confisca in almeno una delle forme da essa previste (diretta, per equivalente o estesa); le modifiche introdotte dallo schema mirano pertanto esclusivamente a colmare gli spazi residui non disciplinati dalla normativa vigente e a introdurre le necessarie norme di coordinamento e armonizzazione.

In particolare, lo schema introduce: la **confisca diretta dei beni strumentali** in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati indicati dalla direttiva (articoli 2, 4, 5 e 7 dello schema); la **confisca obbligatoria per equivalente dei beni strumentali** (nuovo articolo 240-ter del codice penale); la **confisca nei confronti dei terzi** in casi particolari (nuovo articolo 240-quater del codice penale); l'integrazione del catalogo dei reati presupposto della confisca "estesa" e il requisito della **correlazione temporale** tra l'acquisizione dei beni e l'attività delittuosa (articolo 240-bis del codice penale; nuovo articolo 24-bis del codice delle leggi antimafia, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#)); la disciplina della **vendita dei beni in sequestro prima della confisca definitiva** (nuovo articolo 151-bis del testo unico delle spese di giustizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115](#); articoli 40, comma 5-ter, e 40-bis del citato codice delle leggi antimafia); il **sequestro e la confisca delle cripto-attività**, eseguiti mediante trasferimento delle stesse e delle relative chiavi private di accesso al Fondo unico giustizia (articolo 104 delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

Con specifico riguardo all'**articolo 15 della direttiva** - che impone di consentire la confisca anche quando il procedimento penale, già avviato, non possa proseguire per malattia, fuga o decesso dell'indagato o dell'imputato ovvero per prescrizione del reato con termine inferiore a quindici anni - la relazione illustrativa dà conto della scelta di non introdurre ulteriori disposizioni. Al riguardo, la relazione richiama l'articolo 578-bis del codice di procedura penale, che consente la pronuncia sui beni confiscati anche ove sia maturata la prescrizione (oltre che in caso di amnistia o indulto), l'articolo 578-ter del medesimo codice, che in caso di

improcedibilità consente l'apprensione dei beni sequestrati nel contesto delle misure di prevenzione, nonché, per i reati commessi dopo il gennaio 2020, l'articolo 161-*bis* del codice penale, in forza del quale il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Infine, il *Considerando* n. 45 precisa che la direttiva “rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e dalla Convenzione EDU, come interpretate nella giurisprudenza della Corte EDU”. La direttiva, pertanto, “dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi”.

• *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

In materia di **confisca senza condanna** rileva la sentenza [GIEM c. Italia](#), resa dalla *Grande Chambre* (28 giugno 2018, ricorso n. 1828/06 e altri). In questa pronuncia, la Corte EDU affronta il tema se la confisca debba presupporre obbligatoriamente una condanna penale dei responsabili del reato, al cui prodotto o profitto essa si riferisce. Ripercorsi i passaggi delle precedenti sentenze *Sud Fondi* e [Varvara c. Italia](#) (29 ottobre 2013, ricorso n. 17475/09) (in particolare, il n. 70 di questa pronuncia), la Corte perviene ad affermare che le “pene” – ai sensi dell’art. 7 CEDU (*Nullum crimen sine lege*) - possono, in effetti, promanare anche da autorità amministrative e non solo giudiziarie. Se questo è vero, il requisito del previo accertamento penale deve essere inteso nel senso che l'autorità procedente deve aver accertato l'ascrivibilità oggettiva e soggettiva dei fatti al loro autore, ma non necessariamente deve aver pronunciato anche la formale condanna (v. n. 243 ss. della sentenza *GIEM*).

Occorre segnalare, poi, la sentenza [Episcopo e Bassani c. Italia](#) del 2024, pronunciata con riguardo alla **confisca diretta disposta, in assenza di condanna, a seguito della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione**, esaminata alla luce della presunzione di innocenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, CEDU, nel suo “secondo aspetto”, che tutela la persona prosciolta, o nei cui confronti il procedimento si sia comunque concluso senza condanna, da affermazioni di colpevolezza formulate in procedimenti successivi o collegati.

La Corte, dichiaratasi consapevole del crescente ricorso - sia negli ordinamenti giuridici interni sia a livello internazionale - a **forme di confisca non basate su una condanna**, ha affermato che la protezione offerta dal secondo aspetto dell'articolo 6, paragrafo 2, CEDU non deve essere interpretata in modo da precludere ai giudici nazionali di occuparsi degli stessi fatti decisi nei procedimenti penali al fine di disporre confische, **purché non attribuiscano all'interessato la responsabilità penale** (paragrafo 129). La confisca senza condanna, dunque, non è, in quanto tale, incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 2, CEDU: il giudice può esaminare gli stessi fatti oggetto del procedimento penale e accertare l'origine illecita dei beni, purché, alla luce del linguaggio, della motivazione e del contesto della decisione, non attribuisca all'interessato la responsabilità penale per il reato dichiarato estinto.

Analoghi principi sono stati fissati dalla Grande Camera nella [sentenza Nealon e Hallam c. Regno Unito](#) dell'11 giugno 2024 (ricorsi nn. 32483/19 e 35049/19), dove è stato statuito che:

a) indipendentemente dal fatto che il procedimento penale si sia concluso con un proscioglimento, nei procedimenti successivi collegati i tribunali non devono attribuire una responsabilità penale al ricorrente (paragrafo 168);

b) la tutela offerta dall'articolo 6, paragrafo 2, nel suo secondo aspetto non impedisce ai giudici nazionali, in procedimenti successivi nei quali esercitano una funzione diversa da quella del giudice penale, in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto interno, di occuparsi degli stessi fatti decisi nel precedente procedimento penale, a condizione di non imputare responsabilità penale alla persona interessata;

c) la persona assolta, o nei cui confronti il procedimento sia stato archiviato, rimane soggetta alla normale applicazione delle norme nazionali in materia di prova e di *standard* di prova al di fuori dei processi penali (paragrafo 169).

Nel medesimo solco si colloca la [sentenza n. 49 del 2026 della Corte costituzionale](#), la quale richiama il paragrafo 129 della sentenza *Episcopo e Bassani* e sottolinea che il linguaggio utilizzato da chi adotta la decisione è di importanza cruciale nel valutare la compatibilità della decisione stessa e della sua motivazione con l'articolo 6, paragrafo 2, CEDU, dovendosi tenere conto della natura e del contesto del particolare procedimento in cui le dichiarazioni contestate sono rese, fermo restando che anche l'uso di un linguaggio infelice può non integrare una violazione della norma convenzionale.

Sul distinto versante della confisca di prevenzione rileva la [decisione Garofalo c. Italia](#) (Corte EDU, sezione I, 13 febbraio 2025, ricorso n. 47269/18), che ne ha ribadito la **natura ripristinatoria - e non sanzionatoria** -, in quanto volta a neutralizzare l'arricchimento illecito e non a punire il proposto. Da tale qualificazione discendono i criteri dello scrutinio di proporzionalità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo addizionale: la verifica va ancorata non al profitto dei singoli illeciti commessi nel periodo considerato, bensì alla **sproporzione tra i redditi leciti e gli incrementi patrimoniali** realizzati nell'arco temporale in cui il proposto ha presumibilmente compiuto reati produttivi di profitti illeciti; il limite di ragionevolezza risulta rispettato quando il valore dei beni confiscati non eccede tale sproporzione (in questi termini i principi della pronuncia sono recepiti dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella relazione illustrativa).

La decisione *Garofalo* - unitamente alle citate sentenze *GIEM* e *Varvara* - costituisce il fondamento convenzionale del principio di **correlazione temporale** tra l'acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale. E proprio per la ritenuta eccessiva distanza temporale tra i fatti illeciti e la confisca dei beni da essi derivanti, la sentenza [Isaia e altri c. Italia](#) del 25 settembre 2025 (ricorsi 36551/22 e altri) ha accertato la violazione (non già degli artt. 7 e 6, paragrafo 2, CEDU, vale a dire, rispettivamente, *nullum crimen*, *nulla poena*, *sine lege* e presunzione d'innocenza, ma) dell'art. 1 Prot. 1 sul diritto alle poste patrimoniali (peraltro, a motivo di specifici profili di fatto del caso, la Rappresentanza italiana aveva chiesto il deferimento alla *Grande Chambre*, che tuttavia - l'11 maggio 2026 - non è stato ammesso).

Schede di lettura

Articolo 1 (Oggetto)

L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema di decreto legislativo, che attua **direttiva (UE) 2024/1260**, riguardante il **recupero e la confisca dei beni**.

L'articolo 1, composto da un **unico comma**, individua l'oggetto dello schema di decreto legislativo, che attua la [direttiva \(UE\) 2024/1260](#), che stabilisce norme minime riguardanti il **reperimento, l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nell'ambito di procedimenti in materia penale**.

La citata direttiva mira a rendere più efficace ed efficiente l'intervento dei singoli Stati membri e la cooperazione transfrontaliera nel **contrasto alla criminalità organizzata**, attraverso un rafforzamento delle misure funzionali a neutralizzare il profitto economico connesso allo svolgimento di attività criminali.

A tali scopi, la Direttiva, il cui **termine per il recepimento** è fissato al **23 novembre 2026**, aggiorna il quadro giuridico esistente in materia di recupero e confisca dei proventi illeciti, sostituendo integralmente¹ [l'azione comune 98/699/GAI](#)², le [decisioni quadro 2001/500/GAI](#)³ e [2005/212/GAI](#)⁴, la [decisione 2007/845/GAI](#)⁵ e la [direttiva 2014/42/UE](#)⁶.

Più in dettaglio, la direttiva si compone di 38 articoli, suddivisi in 8 capi.

¹ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

² Azione comune 98/699/GAI, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea.

³ Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato.

⁴ Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.

⁵ Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi.

⁶ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

Il **Capo I** (artt. da 1 a 3) contiene le **disposizioni generali** che definiscono **l'oggetto e l'ambito di applicazione della direttiva**, con delimitazione a specifiche ipotesi di reato.

Si tratta, in particolare, dei seguenti reati: criminalità organizzata ([decisione quadro 2008/841/GAI](#)); terrorismo ([direttiva 2017/541](#)); tratta di esseri umani ([direttiva 2011/36](#)); abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile ([direttiva 2011/93](#)); traffico illecito di sostanze stupefacenti ([decisione quadro 2004/757/GAI](#)); corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea ([convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c\), del trattato sull'Unione europea](#)) nonché corruzione nel settore privato ([decisione quadro 2003/568/GAI](#)); riciclaggio ([direttiva 2018/1673](#)); frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ([direttiva 2019/713](#)), nonché dell'euro e di altre monete ([direttiva 2014/62](#)); attacchi contro i sistemi di informazione ([direttiva 2013/40](#)); fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni ([protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale](#)); frodi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea ([direttiva 2017/1371](#)); tutela dell'ambiente ([direttiva 2008/99](#)) e inquinamento provocato dalle navi ([direttiva 2005/35](#)); abusi di mercato ([direttiva 2014/57](#)); violazione di misure restrittive dell'Unione europea ([direttiva 2024/1226](#)).

Le disposizioni della direttiva sono, inoltre, destinate a trovare applicazione **ai reati, punibili con una pena o misura di sicurezza privative della libertà non inferiore a quattro anni, commessi nel quadro di un'organizzazione criminale**; nonché, ove espressamente previsto, **a qualsiasi reato definito in altri atti giuridici dell'Unione europea**.

Limitatamente alle disposizioni concernenti il reperimento e l'identificazione di beni strumentali, proventi o altri beni, si prevede, infine, l'applicabilità a tutti i reati, **quali definiti nel diritto nazionale, punibili con una pena o misura di sicurezza privative della libertà di almeno un anno**.

L'art. 3 della direttiva contiene una serie di **definizioni** tra le quali particolare rilievo rivestono le nozioni di provento del reato e di beni che possono costituire **oggetto di congelamento e confisca**. A tale riguardo, la direttiva adotta delle **formulazioni ampie**, intendendo:

- **«provento»**, ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

- «bene», un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, comprese le cripto-attività, nonché atti giuridici o strumenti in qualsiasi forma, che attestano un titolo o un diritto su tale bene;
- «beni strumentali», qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato.

Il **Capo II (artt. da 4 a 10)** prevede misure volte a facilitare la **cooperazione di polizia** nelle attività di reperimento e identificazione di beni strumentali, proventi e degli altri beni che sono o possono divenire oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca. A tal fine, un ruolo centrale viene attribuito agli Uffici nazionali per il recupero dei beni (**Asset Recovery Office - cd. A.R.O.**), la cui istituzione in ciascuno Stato membro era stata già prevista dalla Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007.

A partire dal 2011 è stato istituito l'Ufficio Nazionale italiano per il Recupero dei Beni (A.R.O. Italia) presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, strutturalmente incardinato presso il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale (D.C.P.C.), e, più in particolare, presso la terza divisione, che si occupa di reati contro il patrimonio, riciclaggio e reati finanziari in genere. L'attività dell'Ufficio si affianca a quella svolta dall'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (A.N.B.S.C.), istituita con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50. Si tratta, nello specifico, di un ente con personalità giuridica di diritto pubblico vigilato dal Ministro dell'interno e chiamato a gestire, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'intero processo finalizzato alla destinazione dei beni immobili, mobili ed aziendali sequestrati e poi confiscati in via definitiva, con lo scopo di restituirli alle comunità e ai territori attraverso il loro impiego per scopi sociali o istituzionali.

Oltre a ribadire l'obbligo, a carico di ciascuno Stato membro, di dotarsi di simili strutture operative, la direttiva prevede un potenziamento dei compiti ad esse assegnati. Particolare attenzione è, in questa prospettiva, riservata all'esigenza di incrementare l'attività di scambio di informazioni tra gli Uffici dei singoli Stati membri, nonché con la Procura europea (EPPO).

L'articolo 6 elenca le informazioni - di carattere fiscale, mobiliare e immobiliare, anagrafico, commerciale, previdenziale e bancario - che gli Stati membri devono rendere accessibili agli Uffici per il recupero dei beni, con le modalità e le cautele prescritte dai successivi **articoli 7 (Condizioni per l'accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei**

beni) e 8 (Controllo dell'accesso e delle consultazioni effettuati dagli uffici per il recupero dei beni).

Gli **articoli 9 e 10** contengono, inoltre, alcune disposizioni di dettaglio concernenti lo scambio di informazioni tra Uffici per il recupero dei beni, che deve avvenire attraverso un'applicazione di rete, denominata **SIENA (Secure Information Exchange Network Application)**, gestita direttamente da Europol (v. Regolamento 2016/794/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), ed idonea a garantire un canale di comunicazione sicuro per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa.

Il Capo III (**artt. 11-19**) si apre con una disposizione che regola il **provvedimento di congelamento**. Si tratta di una misura, corrispondente al **sequestro preventivo** dell'ordinamento italiano, tesa ad ottenere un temporaneo congelamento dei beni suscettibili di successiva confisca, prodromico all'adozione di quest'ultima.

In particolare, l'art. 11 stabilisce che i provvedimenti di congelamento devono essere emessi da un'autorità competente e devono essere adeguatamente motivati. Tuttavia, si prevede – in modo innovativo rispetto alla disciplina precedente – la possibilità di intraprendere “**azioni immediate**” volte a conservare i beni fino all'emissione del **provvedimento di congelamento**, compresa l'adozione diretta, da parte degli Uffici per il recupero dei beni, di misure di congelamento urgenti e temporanee (di durata non superiore a 7 giorni).

Agli **artt. 12-16** sono invece previste **varie forme di confisca**, inquadrabili in quattro distinti modelli:

- una **confisca “ordinaria” (art. 12)**, già prevista dall'art. 4, par. 1 della direttiva UE/42/2014, che si configura quale confisca – diretta e per equivalente – di beni strumentali e di proventi di reato disposta a seguito di una condanna definitiva, sul modello della misura di sicurezza di cui all'art. 240 c.p. Tale forma di confisca **può essere eseguita anche nei confronti dei terzi (art. 13)**, a cui l'indagato o l'imputato abbiano trasferito il bene. Il limite dell'opponibilità ai terzi è rappresentato dal fatto che tale tipo di confisca è possibile esclusivamente qualora sia stato accertato che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca. In ogni caso, il provvedimento non deve incidere sui diritti dei terzi in buona fede;
- una **confisca “estesa” (art. 14)**, già prevista dall'art. 5 della direttiva UE/42/2014, assimilabile alla confisca “allargata” oggi disciplinata

dall'art. 240-*bis* c.p., disposta **a seguito della condanna** sulla base della presunzione della sospetta provenienza illecita di determinati beni; presunzione a sua volta fondata sul dato della **sproporzione del patrimonio** del condannato rispetto al reddito lecito;

- una **confisca non basata sulla condanna**, già prevista dall'art. 4, par. 2 della direttiva UE/42/2014 e rinnovata dalla direttiva in commento (**art. 15**), che consente di ablare i **beni strumentali e i proventi derivanti da un reato** laddove un **procedimento penale sia stato avviato, ma non sia stato possibile farlo proseguire** in ragione di una serie di circostanze tassativamente individuate e oggetto di ampliamento ad opera della direttiva. Alla **malattia e alla fuga dell'indagato o imputato** vengono, infatti, affiancati anche il **decesso del soggetto e la prescrizione del reato maturata dopo l'avvio del procedimento penale** (laddove il termine previsto dalla legislazione nazionale sia inferiore a 15 anni). Tuttavia, l'operatività di tale forma di confisca è limitata ai soli casi in cui, in mancanza delle predette circostanze, il procedimento penale “avrebbe potuto portare ad una condanna” per reati idonei a produrre direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole.
- una **confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose (art. 16)**. Si tratta di una **nuova forma di confisca senza condanna**, applicabile in via residuale rispetto alle altre misure ablatorie previste dalla direttiva, laddove ricorrano le seguenti condizioni: i beni siano stati individuati nell'ambito di un'indagine penale; l'organo giurisdizionale nazionale sia convinto che tali beni derivino da condotte criminose commesse nel “quadro” di un'organizzazione criminale; si tratti di condotte in grado di produrre, direttamente o indirettamente, “un vantaggio economico considerevole”; il reato per il quale si procede sia punibile con una pena privativa della libertà non inferiore a 4 anni e rientri nell'ambito di applicazione della direttiva.

L'**articolo 17**, impegna gli Stati ad adottare tutte le misure necessarie per consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare, prevedendo anche la possibilità di concludere accordi reciproci di ripartizione dei costi con altri Stati membri per l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Ai sensi degli **articoli 18 e 19**, gli Stati membri devono garantire il rispetto dei diritti di **risarcimento e restituzione** vantati dalle vittime nei confronti della persona destinataria di una misura di confisca prevista dalla direttiva. Viene altresì “incoraggiata” l'adozione di misure volte a consentire **la possibilità di utilizzare i beni confiscati per scopi pubblici o sociali**.

Il **Capo IV (artt. da 20 a 22)** contiene una serie di disposizioni volte a rendere più efficiente la **gestione dei beni congelati e confiscati** e a ridurre al minimo i relativi costi. In questa prospettiva, gli Stati membri sono chiamati ad istituire o designare un Ufficio per la gestione dei beni congelati o confiscati e a prevedere strumenti di pianificazione, nonché una procedura che consenta di procedere alla vendita dei beni in un momento antecedente alla confisca definitiva.

Il **Capo V (artt. 23 e 24)** è, invece, dedicato alle garanzie che gli Stati membri dovrebbero fornire ai soggetti protagonisti del procedimento di *asset recovery*. Particolare attenzione viene riservata all'**obbligo di informare** tempestivamente l'interessato dei provvedimenti di congelamento, di confisca e di vendita, al fine di garantire l'esercizio da parte di quest'ultimo del diritto di difesa e ad un **ricorso effettivo**.

La disciplina del congelamento e della confisca viene, infine, completata dalle disposizioni contenute nel **Capo VI (articoli dal 25 al 28)** e nel **Capo VII (articoli dal 29 al 31)** che provvedono ad inserire le misure previste dalla direttiva all'interno di un **quadro strategico** volto ad una complessiva implementazione, a livello interno ed europeo, del processo di *asset recovery* e alla realizzazione di una efficace rete di cooperazione per il recupero e la confisca dei beni.

La direttiva si chiude con il **Capo VIII (artt. da 32 a 38)** ove sono contenute le disposizioni finali.

TITOLO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA

Articolo 2 (*Modifiche al codice penale*)

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice penale volte a dare **attuazione alle disposizioni** della direttiva (UE) 2024/1260 **in materia di confisca dei beni strumentali** ai reati, **di confisca estesa e di confisca nei confronti dei terzi**.

L'articolo 2 si compone di un unico comma suddiviso nelle lettere da *a*) a *g*).

La **lettera a)**, in attuazione dell'art. 14 della direttiva, recante disposizioni sulla **confisca estesa**, compie un duplice intervento emendativo sull'art. 240-bis c.p. (*Confisca in casi particolari*), che regola tale istituto nell'ordinamento interno.

L'art. 14 della direttiva dispone che gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla **confisca, totale o parziale**, dei beni che appartengono a una **persona condannata** per taluno dei reati indicati all'articolo 2, paragrafi da 1 a 3, ove punibili con una pena detentiva massima non inferiore a 4 anni, qualora il reato possa produrre, direttamente o indirettamente, un **vantaggio economico**, e laddove **un organo giurisdizionale nazionale sia convinto che i beni derivino da condotte criminose**. Nella valutazione si tiene conto di tutte le circostanze specifiche del caso, in particolare **della sproporzione tra il valore dei beni posseduti e il reddito legittimo** della persona condannata.

Il primo tipo di intervento è finalizzato ad **integrare il catalogo dei reati per i quali è possibile effettuare la confisca allargata**.

In particolare, si tratta dei seguenti reati:

- istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, di cui all'art. 414-bis c.p. (n. 1);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, di cui all'art. 635-quater.1 c.p. (n. 2);
- frode informatica se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso

della qualità di operatore del sistema, di cui all'art. 640-ter, secondo comma, c.p. (n. 3).

Nella relazione illustrativa, l'estensione ai suddetti delitti «risponde all'esigenza, sollecitata dalla direttiva, di assoggettare alla confisca per sproporzione i proventi dei reati in cui sono notoriamente attivi gruppi di criminalità organizzata e che presentano un particolare disvalore sociale e offensivo.»

Un ulteriore intervento all'art. 240-bis, recato dalla lett. a), n. 4), è volto a precisare, tramite l'aggiunta di un nuovo comma dopo il secondo, che la confisca possa essere disposta dal giudice solo qualora sia accertata «**la correlazione temporale tra l'epoca di acquisizione dei beni e quella di svolgimento di attività delittuosa**».

«La scelta di utilizzare l'espressione “attività delittuosa”» - si legge nella relazione illustrativa - «risponde, dunque, all'esigenza di provare non tanto che ogni singolo bene derivi direttamente dal reato oggetto della condanna, quanto che il patrimonio sia stato accumulato nel periodo in cui il soggetto manifestava una capacità criminale qualificata attraverso la commissione dei delitti presupposto indicati dall'art. 240-bis del codice penale, così confermando la natura della confisca allargata quale misura fondata su una presunzione ragionevole di origine illecita del patrimonio sproporzionato.»

Tale intervento introduce il principio secondo cui tra lo svolgimento dell'attività criminosa e il conseguimento di una **condizione patrimoniale** incompatibile con le attività lecitamente svolte dal soggetto debba intercorrere un lasso di tempo tale da **farne ragionevolmente presumere la natura illecita**.

Si tratta, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, di una **presunzione relativa**, non assoluta, di illecita provenienza del patrimonio accumulato, «rimanendo confutabile dal condannato tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti» (C. cost. n. 33/2018; «la sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni oggetto di ablazione fonda una presunzione, *iuris tantum*, di illecita accumulazione, superabile mediante allegazioni, specifiche e plausibili, indicative della provenienza lecita dei beni», SS.UU. n. 27421/2021). Si ricorda, inoltre, la sentenza della Corte EDU Garofalo c. Italia (su cui v. Premessa, *supra*) che impone di ancorare la verifica della proporzionalità dell'ablazione patrimoniale non al profitto dei singoli illeciti commessi nel periodo considerato, ma alla sproporzione tra redditi leciti e incrementi patrimoniali realizzati nell'arco temporale in cui il proposto ha presumibilmente compiuto reati comportati profitti illeciti.

Il requisito della correlazione temporale, già da tempo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, viene così positivamente accolto nell'ordinamento,

ponendosi quale limite alla confisca indiscriminata di beni di proprietà dell'interessato e costituendo un presidio delle garanzie difensive di quest'ultimo.

La Corte di cassazione, più precisamente, ha elaborato un concetto di «**ragionevolezza temporale**»: sul punto si veda, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 27421 del 2021, che ha consolidato un indirizzo formatosi in precedenza (*ex multis*, n. 41100/2014; n. 35707/2013; n. 2634/2012; n. 12734/2014; n. 11049/2001; n. 36499/2018; n. 52626/2018) e ha definitivamente sancito il principio (che le stesse SS.UU., nella medesima sentenza, definiscono «un punto di equilibrio tra la finalità del contrasto alla criminalità lucrogenetica ed il sacrificio dei diritti di proprietà individuali») in base al quale «il momento di acquisto del bene non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del “reato-spia” da determinare l'irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata».

Un orientamento, quello espresso dalla Suprema Corte, che aveva peraltro già trovato l'autorevole avallo della Corte costituzionale nella [sentenza n. 33 del 2018](#), in cui si afferma che «[l]a ricordata tesi della “ragionevolezza temporale” risponde, in effetti, all'esigenza di evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca “allargata”, il quale legittimerebbe altrimenti – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato» e che «la fascia di “ragionevolezza temporale”, entro la quale la presunzione è destinata ad operare, andrebbe determinata tenendo conto anche delle diverse caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela agli effetti della misura ablatoria».

La valutazione delle circostanze che, nella suddetta situazione di irragionevole sproporzione patrimoniale, possono portare all'applicazione della confisca estesa è **rimessa all'apprezzamento del giudice**.

Il considerando 29 della direttiva specifica che la confisca estesa «dovrebbe essere possibile quando un organo giurisdizionale è convinto che i beni in questione derivino da una condotta criminosa, **senza che sia necessaria una condanna per tale condotta**. [...*omissis*...] I singoli reati non devono essere provati, **ma l'organo giurisdizionale deve essere certo che il bene in questione derivi da tale condotta criminosa**. [...*omissis*...] Una sproporzione tra i beni dell'interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei a indurre l'organo giurisdizionale a concludere che i beni derivano da condotte criminose.»

Le **lettere b) e c)** introducono due nuove tipologie di confisca, rispettivamente la **confisca per equivalente dei beni strumentali** in casi particolari (nuovo articolo 240-*ter* del codice penale) e la **confisca dei beni nei confronti dei terzi** in casi particolari (nuovo articolo 240-*quater* del codice penale).

I due tipi di confisca **condividono i reati presupposto** che ne giustificano l'applicazione (salvo poche eccezioni). Si tratta di un nutrito

catalogo di delitti, solo in parte sovrapponibili a quelli ai quali si applica la confisca estesa di cui all'art. 240-*bis* c.p.

In particolare, il primo comma di entrambi gli articoli, che richiama i **reati di collocazione codicistica**, contempla i seguenti reati:

- violazione delle misure restrittive dell'unione europea di cui all'art. 275-*bis*,
- violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'unione europea di cui all'art. 275-*ter*,
- violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività di cui all'art. 275-*quater*,
- violazione colposa di misure restrittive dell'unione europea di cui all'art. 275-*quinquies*,
- attentato per finalità terroristiche o di eversione di cui all'art. 280,
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi di cui all'art. 280-*bis*,
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all'art. 289-*bis*,
- cospirazione politica mediante associazione di cui all'art. 305,
- banda armata: formazione e partecipazione di cui all'art. 306,
- peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316,
- malversazione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-*bis*,
- indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-*ter*,
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322-*bis*,
- istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia di cui all'art. 414-*bis*,
- associazione per delinquere di cui all'art. 416, realizzato allo scopo di commettere delitti puniti con pena detentiva non inferiore a quattro anni,
- associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'art. 416-*bis*,
- inquinamento ambientale di cui all'art. 452-*bis*,
- disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater*,
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività di cui all'art. 452-*sexies*,
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 452-*quaterdecies*,
- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453,
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata di cui all'art. 461,
- indebita utilizzazione e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-*ter*,

- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'art. 493-*quater*,
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all'art. 600,
- prostituzione minorile di cui all'art. 600-*bis*,
- pornografia minorile di cui all'art. 600-*ter*,
- detenzione o accesso a materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*,
- pornografia virtuale di cui all'art. 600-*quater*.1,
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600-*quinquies*,
- tratta di persone di cui all'art. 601,
- acquisto e alienazione di schiavi di cui all'art. 602,
- adescamento di minorenni di cui all'art. 609-*undecies*,
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui all'art. 615-*ter*,
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-*quater*,
- cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche di cui all'art. 617,
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche di cui all'art. 617-*bis*,
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche di cui all'art. 617-*ter*,
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617-*quater*,
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617-*quinquies*,
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617-*sexies*,
- richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei protocolli addizionali di cui all'art. 628-*bis*,
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635-*bis*,
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico di cui all'art. 635-*ter*,
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di cui all'art. 635-*quater*,
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all'art. 635-*quater*.1,

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse di cui all'art. 635-*quinquies*,
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis*,
- applicabilità dell'articolo 322-ter di cui all'art. 640-*quater*,
- riciclaggio di cui all'art. 648-*bis*,
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648-*ter*,
- autoriciclaggio di cui all'art. 648-*ter*.1,
- corruzione tra privati di cui all'art. 2635 del codice civile,
- istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-*bis* del codice civile,
- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale.

Il secondo comma dei medesimi articoli contempla invece i **reati previsti dalla legislazione speciale** ovvero:

- all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-*ter* (delitti riguardanti l'immigrazione clandestina) e 12-*bis* (morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 286/1998;
- i delitti in materia di abuso di mercato previsti dal d.lgs. 58/1998;
- i delitti di cui agli articoli 84 (contrabbando di tabacchi lavorati) e 86 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del d.lgs. 141/2024;
- taluno dei reati concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
- i reati di cui agli articoli 255-*bis* (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-*ter* (abbandono di rifiuti pericolosi), 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata - solo art. 240-*ter*), 256-*bis* (combustione illecita di rifiuti - solo art. 240-*ter*), 259 (spedizione illegale di rifiuti - solo art. 240-*ter*) 259-*bis* (aggravante dell'attività di impresa - solo 240-*quater*) del d.lgs. 152/2006, relativo alle norme in materia ambientale.

Venendo agli elementi specifici che caratterizzano ciascuna delle due misure, la **confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari** di cui al nuovo **articolo 240-ter c.p.** consiste nell'ablazione di beni o altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, che abbiano un **valore equivalente a quello dei beni strumentali** (ovvero le cose che servirono o furono destinati a commettere il reato) **qualora non sia stato possibile procedere alla confisca diretta degli stessi**. La misura è applicabile sia nei casi di condanna che di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Quale diretta applicazione del *considerando* 27 della direttiva⁷, il terzo comma dell'art. 240-ter introduce espressamente il **criterio di proporzionalità**, che si estrinseca nella prescrizione al giudice di tenere in considerazione, ai fini della determinazione dei beni da sottoporre a confisca per equivalente, da un lato, la **gravità del reato** e, dall'altro, le **condizioni economiche e patrimoniali del condannato**.

Con riguardo alla confisca dei beni utilizzati per commettere il reato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza della n. 7 del 2025, ha affermato che essa ha natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e, in quanto tale, deve rispettare il principio di proporzionalità.

Secondo la relazione illustrativa, la norma colma una lacuna del sistema vigente, rispondendo «all'esigenza di sottrarre alla tutela della proprietà il bene che sia stato utilizzato per fini illeciti, sempre che sia accertato il nesso di asservimento del bene al reato. In tal senso la confisca ha una funzione "sanzionatorio-punitiva" che, fermo il vincolo di asservimento, prescinde dalla formulazione di un giudizio di prognosi di reiterazione del reato, connesso al persistente possesso del bene da parte del reo.»

Per quanto riguarda invece la **confisca dei beni nei confronti dei terzi in casi particolari** di cui al nuovo **articolo 240-quater c.p.**, essa può essere disposta dal giudice qualora non sia stato possibile procedere, a seguito di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., alla confisca dei beni costituenti il prezzo, il prodotto o il profitto del reato non avendo l'imputato la disponibilità di beni di valore equivalente, nemmeno per interposta persona. In tal caso, il giudice può ordinare la **confisca di beni che sono stati trasferiti ad altri, estranei al delitto, al precipuo scopo di sottrarli alla confisca**.

La confisca presso terzi è tuttavia possibile solo quando sia **accertato che la persona** cui il bene è stato trasferito **fosse a conoscenza delle intenzioni elusive** dell'imputato. Si tratta quindi di un tipo di confisca assistito da una serie di cautele (assenza di beni nel patrimonio dell'imputato, finalità del trasferimento volte ad eludere la confisca, conoscenza di tali finalità da parte del terzo) a **tutela del terzo di buona fede**, in linea con quanto stabilito dall'art. 13 della direttiva, cui l'art. 240-quater dà attuazione (in particolare dal par. 2, che fissa il principio per cui la confisca nei confronti di terzi «non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede»).

⁷ «con riguardo alla confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali al reato, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere applicate se, alla luce delle circostanze particolari del caso, **tale misura è proporzionata**, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati»)

Sull'accertamento giudiziale relativo alla conoscenza da parte del terzo che lo scopo del trasferimento o dell'acquisizione fosse quello di evitare la confisca, l'art. 13, par. 1, della direttiva precisa che ciò deve avvenire sulla base di fatti e circostanze concreti, tra i quali esplicitamente vengono menzionati il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati **effettuati a titolo gratuito** o contro il **pagamento di un importo palesemente sproporzionato** rispetto al valore di mercato del bene ovvero che il bene è stato trasferito a **parti strettamente collegate all'indagato** o imputato, **rimanendo sotto il suo controllo effettivo**.

In proposito, il considerando 28 afferma che «[l]a pratica del trasferimento dei beni o dei proventi, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e diffusa», fornendo ulteriori esempi di casi che ricadono nell'alveo di applicazione della confisca presso terzi («il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso nel caso in cui il reato sia stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e l'imputato non disponga di beni confiscabili»).

Le disposizioni contenute nelle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, agiscono direttamente su taluni reati al fine di armonizzarli con la disciplina dettata dalla direttiva.

La **lettera d)** interviene sull'**art. 416 c.p.**, che punisce l'**associazione per delinquere**, introducendo un nuovo comma che rende **obbligatoria la confisca dei beni strumentali e dei proventi del reato** o, quando questa non sia possibile, la **confisca per equivalente**. L'obbligatorietà della confisca sussiste quando l'associazione a delinquere è **finalizzata** alla commissione di **reati puniti con la reclusione non inferiore a quattro anni** (in attuazione dell'articolo 2, par. 2, della direttiva⁸).

La **lettera e)** interviene invece sulla fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. che punisce l'**associazione per delinquere di tipo mafioso**, inserendo un nuovo periodo al settimo comma che introduce espressamente la **confisca per equivalente** dei proventi qualora quella diretta non sia possibile. La norma precisa che la confisca può avere ad oggetto beni di cui il reo abbia la disponibilità, **anche indirettamente o per interposta persona**.

⁸ Il citato par. 2 dell'art. 2 a sua volta rinvia all'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI, che definisce «organizzazione criminale» un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà **non inferiore a quattro anni** o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

Per effetto delle disposizioni *sub* lett. *d)* ed *e)*, il regime relativo all'associazione per delinquere semplice e quello previsto per la fattispecie associativa di tipo mafioso risultano allineati.

La **lettera f)** introduce la **confisca obbligatoria dei beni strumentali** ai reati di cui agli artt. 600-*bis* ss. c.p., con l'inserimento di un ulteriore comma dopo il primo comma dell'articolo 600-*septies*, che già prevede la confisca obbligatoria dei proventi del reato e, quando questa non sia possibile, la confisca per equivalente.

I reati citati sono i seguenti:

- prostituzione minorile di cui all'art. 600-*bis*,
- pornografia minorile di cui all'art. 600-*ter*,
- detenzione o accesso a materiale pornografico di cui all'art. 600-*quater*,
- pornografia virtuale di cui all'art. 600-*quater*.1,
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui all'art. 600-*quinquies*,
- tratta di persone di cui all'art. 601,
- traffico di organi prelevati da persona vivente di cui all'art. 601-*bis*,
- acquisto e alienazione di schiavi di cui all'art. 602.

*Si osserva che la relazione illustrativa parla di “reati di grave sfruttamento sessuale dei minori” e che l'articolo 600-*septies*, oggetto di novella, già prevede la confisca obbligatoria dei proventi del reato e la confisca per equivalente quando i reati ivi previsti siano stati commessi ai danni di minori. Al contrario, la disposizione in commento non circoscrive l'applicabilità della confisca dei beni strumentali ai reati ivi previsti esclusivamente se commessi in danno di minori. Si valuti l'opportunità di un approfondimento.*

Analogamente, la lettera *g)* dispone la **confisca obbligatoria dei beni strumentali** alla commissione dei reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza e autoriciclaggio mediante l'inserimento di un nuovo comma dopo il secondo (artt. 648-*bis* ss.).

• **La confisca**

L'istituto della confisca può assolvere, all'interno del nostro ordinamento, a diverse funzioni, tra cui quella specialpreventiva, quella sanzionatoria ovvero quella ripristinatoria.

La stessa Corte costituzionale, sin da alcune pronunce risalenti agli anni sessanta (cfr. sent. n. 29/1961 e sent. n. 46/1964), ha osservato come la confisca

possa assumere varia natura giuridica e che il suo contenuto consista sempre nella ablazione di beni economici, ma tale privazione può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa (v. Cass. Pen. S.U. sent. n. 26654/2008).

La disciplina, a livello generale, è dettata dall'art. 240 c.p., che inquadra la confisca all'interno delle cd. misure di sicurezza patrimoniali e distingue i casi in cui tale istituto trova un'applicazione obbligatoria ovvero facoltativa.

Nell'impianto originario la confisca obbligatoria si aveva nei confronti dei beni costituenti il prezzo del reato e delle cose cd. vietate (ossia che possiedono una illiceità intrinseca). Era, invece, facoltativa la confisca degli strumenti, del prodotto e del profitto, ossia di quelle cose che di per sé non sono sottratte alla commercializzazione.

Tale sistema è stato tuttavia progressivamente modificato dall'introduzione di forme di confisca che esulavano dal modello dettato, in origine, dall'art. 240 c.p.: nel corso del tempo, sono state introdotte forme di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato (*ex multis* artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater c.p., art. 2641 c.c.) e si è andata affermando un'ulteriore forma di confisca, c.d. per equivalente, che aggredisce somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto, allorquando la confisca di quest'ultimo non sia possibile. La confisca per equivalente costituisce un'ipotesi sussidiaria, che opera quando non sia possibile procedere con la confisca in via diretta e, pertanto, non segue il criterio della pertinenzialità del bene al reato, bensì quello dell'equivalenza con il valore dei beni che avrebbero costituito l'oggetto della confisca in via diretta.

Un'ulteriore tipologia di confisca di recente introduzione è rappresentata dalla confisca cd. di sproporzione o allargata ex art. 240-bis c.p. che trova applicazione, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, nei delitti individuati dalla stessa norma, ed impone l'ablazione obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Tali forme di confisca hanno progressivamente allontanato la misura dalla sua originaria funzione preventiva per accentuarne maggiormente le finalità punitive e recuperatorie.

Il quadro delle misure ablatorie è completato da ipotesi previste al di fuori del codice penale. Viene anzitutto in rilievo la confisca di prevenzione, disciplinata dagli artt. 16 e seguenti e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#): essa prescinde dall'esercizio dell'azione penale e dalla condanna e colpisce i beni di cui il soggetto portatore di pericolosità sociale non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica, nonché i beni che risultino essere

frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. La Corte costituzionale ([sentenza n. 24 del 2019](#)) ne ha escluso la natura sanzionatoria, qualificandola come misura ripristinatoria volta alla sottrazione dei beni di origine illecita, a condizione che l'acquisizione dei beni medesimi risulti temporalmente correlata alla manifestazione della pericolosità.

Ipotesi ablatorie sono altresì previste dalla legislazione speciale, tra le quali la confisca urbanistica di cui all'art. 44, comma 2, del testo unico dell'edilizia ([d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#)).

Articolo 3 ***(Modifiche al codice di procedura penale)***

L'**articolo 3** apporta talune modifiche al codice di procedura penale, da un lato, **rafforzando i poteri investigativi** del pubblico ministero e quelli di **coordinamento** del procuratore nazionale antimafia, dall'altro, introducendo uno specifico **obbligo decisorio** in capo al giudice della condanna, prevedendo che già nel dispositivo della sentenza siano espressamente individuati i beni oggetto di confisca.

L'**articolo 3**, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva, che impone l'adozione delle misure necessarie per consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento di confisca, reca alcune modifiche al codice di procedura penale.

La **lett. a)** in primo luogo, interviene sull'art. 371-*bis*, comma 1 c.p.p., che disciplina le attività di coordinamento affidate al procuratore nazionale antimafia. In particolare, la novella in esame dispone **l'estensione dei poteri investigativi** devoluti al suddetto **procuratore nazionale** anche **al fine di individuare i beni da sottoporre a confisca**.

Sul punto si ricorda che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni (art. 371-*bis*, comma 2). Nello specifico, al procuratore nazionale competono le seguenti attività: assicurare il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA); curare, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della DNAA e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; provvedere all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; impartire ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti nell'attività di indagine; avocare le indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, nei casi e secondo le modalità prescritte dalla norma (art. 371-*bis* comma 3).

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 371-bis, comma 1 c.p.p. prescrive che il procuratore dispone, in relazione ai delitti ex art. 51, comma 3-*bis* c.p.p.⁹, della direzione investigativa antimafia (DIA) e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. Con riferimento, invece, ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-quater c.p.p.¹⁰ il procuratore nazionale si avvale dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

L'articolo 3, lett. b) innova l'art. 430 c.p.p., concernente **l'attività integrativa delle indagini** da parte del PM e del difensore, apportando due modifiche.

Preliminarmente si ricorda che l'art. 430 c.p.p. dispone che successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio da parte del GUP, il PM e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste da rivolgere al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo (comma 1). Inoltre, si prevede che la documentazione relativa all'attività integrativa dell'indagine di cui al precedente comma 1, è immediatamente depositata nella segreteria del PM con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia (comma 2).

In primo luogo, viene introdotto il nuovo comma 1-*bis* all'interno del suddetto art. 430 c.p.p., che attribuisce **al PM la facoltà di compiere ogni attività di indagine** che si renda necessaria al fine di **individuare i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca** obbligatoria nei casi previsti dalla legge (**articolo 3, lett. b), n. 1)**).

La seconda modifica, invece, è di **coordinamento**, in quanto viene aggiunta al comma 2 dell'art. 430 c.p.p. la previsione per cui, oltre alla documentazione di cui al comma 1, nella segreteria del PM è immediatamente depositata anche tutta la documentazione attinente all'attività prevista dal neo introdotto comma 1-*bis* (**articolo 3, lett. b), n. 2)**).

⁹ Si ricorda che l'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p., prevede una serie di delitti associativi, consumati o tentati, diretti a commettere determinati fatti di reato, tra cui: a) reati contro la personalità individuale come "riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.), "tratta di persone" (art. 601 c.p.), "traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601-*bis* c.p.) e "acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.); b) reati contro la personalità individuale in danno a soggetti minorenni, tra cui "prostituzione minorile" (art. 600-*bis* c.p.), "pornografia minorile" (art. 600-*ter* c.p.); c) reati contro la libertà sessuale tra cui "violenza sessuale" (art. 609-*bis* c.p.), "atti sessuali con minorenni" (art. 609-*quater* c.p.), "violenza sessuale di gruppo" (art. 609-*octies* c.p.); d) reati associativi in materia di immigrazione clandestina, commessi al fine di realizzare tassative ipotesi delittuose.

¹⁰ L'art. 51, comma 3-*quater* prende in considerazione i procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo.

Infine, l'**articolo 3, lett. c)** inserisce all'interno del codice il **nuovo art. 536-bis c.p.p.**, il quale detta disposizioni in materia di confisca per equivalente. In particolare, la nuova norma stabilisce che nelle ipotesi in cui deve essere applicato l'istituto della confisca per equivalente, **il giudice con la sentenza di condanna individua specificamente i beni di valore equivalente da sottoporre a confisca oppure determina la somma di denaro di valore equivalente** oggetto della confisca.

Articolo 4 **(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)**

L'**articolo 4** reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale relativamente alle attribuzioni e ai poteri di coordinamento del procuratore nazionale antimafia nell'individuazione dei beni suscettibili di confisca.

L'**articolo 4** interviene sull'art. 86 del D.lgs. n. 271 del 1989 ("Norme di att., coord. e trans. del c.p.p.") relativo alla **vendita** ovvero alla **distruzione delle cose confiscate**.

Si ricorda che il richiamato art. 86 dispone che la cancelleria del Tribunale provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. La norma precisa, altresì, che le operazioni possono essere delegate dalla cancelleria a un istituto autorizzato a tale scopo ovvero ad un professionista delegato di cui agli artt. 534-*bis* e 591-*bis* c.p.c. (ossia un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o un avvocato ovvero un commercialista, iscritti nei relativi elenchi, tenuti presso ciascun tribunale, di cui all'art. 179-*ter* sempre delle disposizioni di attuazione) con le modalità individuate dai predetti articoli, in quanto compatibili.

Inoltre, se la vendita delle cose confiscate non risulta opportuna il giudice ne dispone la distruzione. Al conferimento dell'incarico per la distruzione procede sempre la cancelleria. In ogni caso, il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Nello specifico, la norma in commento interviene sul comma 1-*bis* dell'art. 86, coordinando quest'ultima norma con le modifiche apportate dall'art. 371-*bis*, comma 1 c.p.p., in materia di attività del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ad opera dell'articolo 3, *lett. a)* del presente schema di decreto (su cui v. *supra*).

Giova preliminarmente ricordare che l'art. 86, comma 1-*bis* prevede che nei casi in cui sia stata disposta una **confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro** ovvero, comunque, **non individuati specificamente** nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione della misura ablatoria avviene con le medesime **modalità previste per le pene pecuniarie**, ferma restando la facoltà per il PM di dare esecuzione al provvedimento di **confisca su beni individuati successivamente**.

In forza della **novella introdotta** in questa sede, si **prescrive** che il **procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** è tenuto a svolgere le **funzioni di coordinamento investigativo** di cui all'art. 371-*bis* c.p.p. per i delitti *ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater* c.p.p. (per maggior approfondimento v. scheda di lettura articolo 3) anche nella **fase esecutiva della confisca**, ossia per l'individuazione dei beni da sottoporre a confisca per equivalente che non siano stati sottoposti a sequestro ovvero per i quali non si è proceduto ad individuazione nel provvedimento che ha disposto la confisca.

Ciò premesso, appare opportuno sottolineare come l'articolo 3, *lett. c)* del presente schema di decreto abbia introdotto il nuovo art. 536-*bis* c.p.p., a norma del quale il giudice nel provvedimento di condanna con il quale ordina la confisca per equivalente deve, altresì, individuare i beni di valore equivalente assoggettati a confisca oppure determinare la somma di denaro di valore equivalente oggetto della confisca.

Tale disposizione potrebbe porsi in potenziale contrasto con parte della disposizione di cui all'art. 86, comma 1-*bis*, in particolar modo con la previsione che stabilisce che si applicano le modalità sancite per l'esecuzione delle pene pecuniarie nel caso in cui non siano stati specificatamente individuati i beni oggetto della confisca per equivalente. Quest'ultima eventualità, infatti, sembrerebbe doversi escludere alla luce della nuova prescrizione *ex art. 536-bis* c.p.p.

Peraltro, si potrebbero profilare alcuni dubbi interpretativi e di coordinamento tra la nuova previsione che affida al giudice il compito di individuare i beni da sottoporre a confisca per equivalente con l'inciso, contenuto sempre all'interno dell'art. 86, comma 1-*bis*, per cui si fa salva la possibilità per il PM di dare esecuzione al provvedimento di confisca su beni individuati successivamente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si valuti l'opportunità di coordinare l'art. 86, comma 1-bis disp. att. del c.p.p. con il nuovo art. 536-bis c.p.p.

Articolo 5 (Modifiche al codice civile)

L'**articolo 5** introduce il nuovo art. 2635-*quater* c.c., che innova la disciplina della **confisca** con riferimento ai reati di **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e di **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-*bis* c.c.).

L'**articolo 5** innova il codice civile, inserendo il nuovo art. 2635-*quater*, rubricato "Disposizioni patrimoniali". La nuova norma prevede che in caso di **condanna** per uno dei **delitti** di cui all'**art. 2635** ("Corruzione tra privati") o all'**art. 2635-*bis*** ("Istigazione alla corruzione tra privati") viene, comunque **ordinata la confisca** delle **cose** che servirono o furono **destinate a commettere reato**, nonché delle **cose** che ne costituiscono il **prodotto** o il **profitto**, ai sensi dell'art. 240, primo comma c.p.

Sul punto si ricorda che l'**art. 2635 c.c.** punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 3 anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La medesima pena trova applicazione qualora il fatto sia commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti summenzionati (primo comma). Inoltre, alla stessa pena soggiace il soggetto corruttore, ossia colui offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai predetti soggetti (terzo comma). La pena risulta attenuata, invece, se il fatto è commesso da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. In quest'ultimo caso la sanzione è la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi (secondo comma). Inoltre, il **sesto comma** dell'art. 2635 prevede che venga disposta, in ogni caso, la misura della **confisca per valore equivalente** che non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'**art. 2635-*bis* c.c.**, invece, punisce con la pena prevista dal primo comma dell'art. 2635 c.c. (v. *supra*) ridotta di un terzo i soggetti corruttori che offrono o promettono denaro o altra utilità ai medesimi soggetti previsti dal primo comma dell'art. 2635 c.c. affinché questi ultimi compiano o omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (primo comma). La medesima pena si applica, invece, ai predetti soggetti "apicali" o che svolgono funzioni direttive quando la sollecitazione dell'offerta o della promessa proviene da essi e non viene accettata dalla controparte (secondo comma).

Il nuovo **art. 2635-quater c.c.**, inoltre, trova applicazione **in deroga** a quanto prescritto dall'**art. 2641, terzo comma c.c.**, relativo alla disciplina generale della confisca nel caso di commissione di un reato societario di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

Si ricorda che originariamente l'**art. 2641 c.c.** prevedeva la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto del reato **e dei beni utilizzati** per commettere uno dei reati societari di cui al Titolo XI, Libro V del codice civile (primo comma). Peraltro, nei casi in cui non fosse stata possibile l'apprensione di uno dei predetti beni era comunque prevista l'obbligatorietà della **confisca di una somma di denaro o di beni di valore equivalente (secondo comma)**.

Infine, il **terzo comma** dell'art. 2641 c.c. stabilisce che, al di fuori delle previsioni di cui ai commi precedenti, si fa applicazione dell'art. 240 c.p. in materia di confisca.

La Corte costituzionale con la **sentenza n. 7 del 2025** (pubblicata in G.U. il 5 febbraio 2025) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'**articolo 2641, secondo comma c.c.**, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato.

In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 L. n. 87/1953, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'**articolo 2641, primo comma c.c. limitatamente** alla previsione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il fatto di reato.

Nello specifico, i giudici costituzionali hanno evidenziato come la confisca disciplinata dalle disposizioni appena richiamate, con riferimento ai beni strumentali, avesse natura di vera e propria pena di carattere patrimoniale, e, in quanto tale, dovesse essere rispettosa del principio di proporzionalità. Tuttavia, nel caso di specie, le norme censurate si ponevano in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto le stesse prevedevano l'applicazione automatica della confisca dei beni strumentali e di somme di denaro o beni di valore ad essi equivalenti, a prescindere da una valutazione giudiziale circa le condizioni oggettive del fatto e soggettive del reo. Infatti, in tale caso, l'ordinamento non attribuiva al giudice il potere di parametrare l'entità della sanzione alla gravità del reato e alle condizioni patrimoniali del reo.

Alla luce di tali considerazioni – spiega la **relazione illustrativa** – l'introduzione del nuovo art. 2635-quater c.c. interviene in un'ottica di razionalizzazione e rafforzamento della risposta ordinamentale ai fenomeni corruttivi in ambito societario, prevedendo che, in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 2635 e 2635-bis del codice civile, sia sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato,

nonché delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto (cfr. art. 240, primo comma c.p.).

In assenza di una simile previsione, infatti, si sarebbe determinata, per i reati in esame, un'ingiustificata differenziazione tra la confisca diretta dei beni strumentali (soggetta alla valutazione discrezionale del giudice) e la confisca per equivalente dei medesimi beni (la quale, a norma dell'art. 2635, sesto comma, c.c. si pone come obbligatoria).

Tuttavia, appare opportuno segnalare che la previsione appena richiamata e contenuta all'interno dell'art. 2635, sesto comma, c.c. dispone l'obbligatorietà della confisca per equivalente del valore delle utilità date, promesse o offerte solamente per quanto concerne il reato di "Corruzione tra privati". Al contrario, una simile previsione non è contenuta all'interno della fattispecie *ex art. 2635-bis c.c.*, che disciplina, come visto, il delitto di "Istigazione alla corruzione tra privati".

Alla luce di tali considerazioni si valuti l'opportunità di coordinare gli artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c. per quanto concerne l'istituto della confisca per equivalente del valore delle utilità date, promesse o offerte.

Articolo 6
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

L'**articolo 6** modifica l'articolo 73 del TU stupefacenti estendendo la confisca obbligatoria alle «**altre cose**» **strumentali** impiegate per la commissione dei delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, nonché rendendo applicabili ai suddetti reati e al delitto di **associazione finalizzata al traffico illecito** di sostanze stupefacenti o psicotrope, la **confisca per equivalente** dei beni strumentali e l'ablazione presso **terzi consapevoli della finalità elusiva** introdotti nel codice penale dall'articolo 2 dello schema.

Più nel dettaglio il **comma 1, lett. a), n. 1** interviene sull'**articolo 73, comma 7-bis** del citato Testo Unico, che disciplina la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. La modifica consiste nell'estendere l'obbligo di confisca non solo ai beni mobili iscritti in pubblici registri, ma anche alle «**altre cose**» utilizzate per commettere il reato.

Come precisato nella relazione illustrativa, l'integrazione della clausola «**o delle altre cose**» nel comma 7-bis dell'articolo 73 mira a colmare una lacuna normativa estendendo la confisca obbligatoria a **ogni bene strumentale** — inclusi quelli **immobili o immateriali** — che non risultasse già ricompreso nelle categorie degli autoveicoli o dei beni mobili (registrati e non), garantendo così l'ablazione definitiva di qualsiasi mezzo impiegato nell'attività delittuosa.

Il **comma 1, lett. a), n. 2** completa la modifica dell'**articolo 73** prevedendo che, per i reati ivi contemplati, trovino applicazione le nuove misure codicistiche riguardanti la **confisca per equivalente dei beni strumentali** e la **confisca nei confronti dei terzi** (introdotte agli articoli 240-ter e 240-quater c.p. dall'articolo 2 dell'Atto del Governo). Attraverso questo richiamo normativo, il giudice può ordinare la confisca di beni di valore corrispondente agli strumenti del reato qualora questi non siano reperibili, oppure colpire i beni che l'imputato ha trasferito a terzi estranei al fine di sottrarli alla giustizia, purché sia accertata la mala fede del destinatario.

Attualmente, la disciplina speciale della **confisca** applicabile ai delitti previsti dall'articolo 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è contenuta principalmente nel comma 7-bis del medesimo articolo e nell'articolo 85-bis del testo unico.

Ai sensi dell'articolo 73, comma 7-*bis*, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ordina la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea. Qualora la confisca diretta non sia possibile, è disposta la confisca di beni dei quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto o al profitto del reato.

A seguito della modifica introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (conv. legge n. 54 del 2026), nei casi contemplati dal comma 7-*bis* è altresì ordinata la **confisca degli autoveicoli e degli altri beni mobili**, registrati o non registrati, che risultino utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dall'articolo 73 oppure che ne abbiano agevolato la commissione, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

A tale disciplina si affianca l'articolo 85-*bis* del TU stupefacenti, in forza del quale, nei casi di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dall'articolo 73, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 240-*bis* del codice penale in materia di **confisca in casi particolari**. È pertanto disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino, anche per interposta persona fisica o giuridica, di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o all'attività economica svolta. Per effetto della modifica apportata dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 123 del 2023 (conv. legge n. 159 del 2023), tale forma di confisca trova applicazione anche in relazione alla fattispecie di lieve entità prevista dall'articolo 73, comma 5, essendo stata soppressa la precedente clausola di esclusione.

L'articolo 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 detta, infine, una specifica disciplina per la **destinazione dei beni sequestrati o confiscati** a seguito di operazioni antidroga.

Il **comma 1, lett. b)**, integrando l'**articolo 74** del TU stupefacenti, rende applicabili le disposizioni generali sulla confisca per equivalente dei beni strumentali e sulla confisca nei confronti dei terzi, anche con riguardo al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è soggetto a un articolato regime di confisca che si articola su più livelli normativi, tra loro concorrenti e complementari. L'art. 74, comma 7-*bis*, D.P.R. 309/1990 prevede — in maniera analoga a quanto disposto per le condotte di cui all'art. 73 — che in caso di condanna o di patteggiamento sia ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato, e, ove questa non sia possibile, la confisca per equivalente di beni di valore corrispondente. La Cassazione ha chiarito che l'art. 74, comma 7-*bis*, costituisce una **fattispecie di confisca obbligatoria** del profitto, con il

sequestro preventivo funzionale a tale confisca soggetto all'onere di motivare anche sul ***periculum in mora***, attesa la natura obbligatoria della confisca della sentenza e non del sequestro cautelare che la precede (**Cass, Sez. III penale, Sentenza n. 9206 del 04/03/2024**).

Il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 rientra nell'ambito applicativo della **confisca in casi particolari** prevista dall'art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies D.L. 306/1992), in forza del richiamo operato dall'art. 85-bis D.P.R. 309/1990 all'art. 240-bis c.p. per i delitti previsti dall'art. 73, e del rinvio operato dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che ricomprende espressamente i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 tra quelli a competenza della Procura distrettuale antimafia. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta, il secondo comma dell'art. 240-bis c.p. prevede la **confisca per equivalente** di somme di denaro, beni o altre utilità di legittima provenienza per un valore corrispondente

Occorre rammentare che la giurisprudenza ha elaborato una griglia di **requisiti** cumulativi per l'applicazione della **confisca allargata**. La Cassazione ha chiarito che tale confisca: «è un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria, la cui applicazione si fonda essenzialmente su tre requisiti: la condanna o il patteggiamento per uno dei reati elencati all'art. 240-bis cod.pen., c.d. reati-spia; la titolarità o la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altra utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica; la mancata giustificazione da parte del condannato della provenienza lecita di quella ricchezza».

A tali tre requisiti la giurisprudenza ha aggiunto un **quarto requisito non scritto**: la **ragionevolezza temporale**, in forza della quale il momento dell'acquisto dei beni di valore sproporzionato non deve essere eccessivamente distante dall'epoca di realizzazione del reato-spia (**Cass., Sez. IV penale, Sentenza n. 32594 del 14/08/2024**).

Trattandosi di reato plurisoggettivo, la determinazione e la ripartizione del profitto confiscabile tra i concorrenti assume particolare rilevanza. La giurisprudenza ha affermato il **principio solidaristico**: ciascun concorrente risponde per l'intero profitto accertato, senza che rilevi il riparto interno tra i medesimi. Tuttavia, tale principio opera nei soli casi in cui non sia possibile individuare la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun partecipe. In applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato un'ordinanza cautelare che aveva applicato meccanicamente la responsabilità solidaristica, senza tener conto del fatto che il profitto era stato quantificato con riferimento all'intero arco temporale dell'associazione, includendo il periodo anteriore all'ingresso dell'indagato nel sodalizio (**Cass., Sez. III penale, Sentenza n. 9206 del 04/03/2024**).

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'articolo 7 introduce nell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione il comma 4-*quater*, prevedendo, per i reati di favoreggiamento dell'ingresso illegale, la confisca obbligatoria del prodotto, del prezzo o del profitto del reato in caso di condanna o patteggiamento, salvo che appartengano a persona estranea. Quando la confisca diretta non sia possibile, è disposta la confisca per equivalente sui beni nella disponibilità del condannato.

Il **comma unico** dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo introduce nell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nuovo comma 4-*quater*. La disposizione prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per i reati di favoreggiamento dell'ingresso illegale richiamati dal comma 4-*ter*, la **confisca obbligatoria** delle cose che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Qualora l'apprensione diretta dei proventi illeciti non risulti possibile, la disposizione impone al giudice di ordinare la **confisca per equivalente** (*vedi infra*), che ha per oggetto beni di cui il condannato abbia comunque la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto, del prodotto o del prezzo del reato.

Come si precisa nella **relazione illustrativa** l'intervento normativo, operato in attuazione della **Direttiva (UE) 2024/1260**, risponde alla finalità di neutralizzare i vantaggi economici derivanti da attività delittuose caratterizzate da un elevato allarme sociale e dalla capacità di generare l'**accumulazione e il reimpiego di ingenti capitali illeciti**. Attraverso questa novella, si mira a garantire l'effettività della risposta ordinamentale, assicurando che la funzione sanzionatorio-ripristinatoria della confisca operi sistematicamente contro i patrimoni accumulati attraverso il traffico di migranti.

L'**articolo 12** del Testo unico immigrazione, rubricato «Disposizioni contro le immigrazioni clandestine», costituisce la norma cardine per la repressione del traffico di migranti e del favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato. La fattispecie incriminatrice base, descritta al primo comma, punisce chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri verso l'Italia o compia atti volti a procurarne l'**ingresso irregolare**, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni congiunta alla multa di 15.000 euro per ogni persona trasportata. Tale trattamento sanzionatorio è ulteriormente aggravato

qualora i fatti siano commessi in violazione di **misure restrittive dell'Unione europea**, agevolando l'ingresso di persone fisiche designate.

Il sistema normativo prevede una specifica **esimente al secondo comma**, stabilendo che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti di stranieri in condizioni di bisogno, facendo comunque salvo il generale principio dello **stato di necessità** previsto dal codice penale.

Un rilievo centrale assumono le **fattispecie aggravate** contemplate al terzo comma, per le quali è stabilita la pena della reclusione da sei a sedici anni. Tali ipotesi ricorrono quando il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di cinque o più persone, quando la persona trasportata è esposta a **pericolo per la vita o l'incolumità**, o sottoposta a **trattamento inumano o degradante**, nonché nei casi in cui il reato sia commesso da tre o più persone in concorso o mediante l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti.

L'articolo estende la tutela penale anche alla fase successiva all'ingresso, sanzionando al comma 5 il **favoreggiamento della permanenza illecita** finalizzato a trarre un ingiusto profitto, punito con la reclusione fino a quattro anni. Specifica rilevanza patrimoniale riveste il comma 5-bis, che incrimina chiunque dia alloggio o ceda in locazione a titolo oneroso un immobile a uno straniero privo di titolo di soggiorno al fine di trarre ingiusto profitto; in tal caso, alla condanna consegue la **confisca obbligatoria dell'immobile**, i cui proventi sono destinati al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione.

Infine, il sesto comma disciplina la responsabilità dei **vettori internazionali**, imponendo loro l'obbligo di accertarsi del possesso dei documenti necessari da parte dei passeggeri e di segnalare alle autorità di frontiera l'eventuale presenza di stranieri in posizione irregolare, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi più gravi, la sospensione o la revoca delle licenze o autorizzazioni amministrative.

Con riguardo ai reati di immigrazione clandestina, la **confisca diretta** trova applicazione, in via generale, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., nonché, specificamente, in forza dell'art. 12, comma 4-ter, del d.lgs. n. 286/1998, che prevede la **confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato** per commettere il reato. Essa è caratterizzata da un **nesso di diretta pertinenzialità** tra il bene oggetto di ablazione e l'illecito commesso: il sequestro e la successiva confisca colpiscono, pertanto, le cose che servono o furono destinate a commettere il reato — tipicamente il natante o il veicolo impiegato per il trasporto di migranti — nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Trattandosi di confisca diretta, la misura ha natura essenzialmente preventiva, in quanto reagisce alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di beni strettamente connessi all'attività criminosa. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale confisca può essere disposta anche in assenza di una pronuncia di condanna — ad esempio in sede di archiviazione — a condizione che siano stati accertati, nel pieno contraddittorio delle parti, tutti gli

elementi oggettivi e soggettivi del reato e la sua attribuibilità all'indagato (**Cass., Sez. III penale, Sentenza n. 9456 del 21/03/2022**)

Inoltre, l'articolo 275-*octies* c.p. prevede espressamente la **confisca per equivalente** per il delitto di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, qualora ricorra la circostanza aggravante prevista dal comma 1-*bis* del medesimo articolo.

Particolarmente delicata è la posizione del **terzo proprietario del bene** utilizzato per commettere reati di immigrazione clandestina — nel caso tipico, il natante o il veicolo impiegato per il trasporto dei migranti. La regola generale sancita dall'art. 240 c.p. esclude l'ablazione dei beni appartenenti a persona estranea al reato. Tuttavia, la **giurisprudenza** ha chiarito che la qualifica di "estraneo al reato" non coincide con la mera assenza di concorso nell'illecito: il terzo che invochi il dissequestro e la restituzione del mezzo deve provare non soltanto la titolarità del diritto vantato sul bene, ma anche la propria **estraneità al reato in senso pieno**, intesa come assenza di qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa. Come affermato dalla Suprema Corte: «In materia di reati di immigrazione clandestina, il terzo, che invochi il dissequestro e la restituzione del mezzo utilizzato per il trasporto dei migranti, è tenuto a provare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa.» (**Cass., Sez. I pen, Sentenza n. 32257 del 26/08/2021**). Ne discende che il terzo non può limitarsi ad allegare di non aver partecipato al fatto illecito: è necessario che dimostri altresì di non aver beneficiato in alcun modo dei profitti derivati dal reato e di versare in una posizione di affidamento incolpevole o buona fede. In assenza di tale prova, il bene rimane soggetto a confisca anche se formalmente intestato a un soggetto diverso dall'autore del reato. Questa impostazione si pone in linea con il principio generale secondo cui la tutela del terzo estraneo presuppone un accertamento rigoroso del suo effettivo coinvolgimento — anche solo negligente — nella vicenda criminosa, e non può risolversi in una protezione automatica fondata sulla mera titolarità formale del bene (**Cass., Sez. III pen, Sentenza n. 9456 del 21/03/2022**).

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'**articolo 8** dello schema di decreto legislativo modifica il Testo unico ambientale, con l'obiettivo di potenziare gli strumenti di aggressione patrimoniale per i reati in materia di rifiuti caratterizzati da maggiore gravità e disvalore sociale. La disposizione stabilisce che, a seguito di una sentenza di condanna o di patteggiamento trovi applicazione la confisca obbligatoria dei beni strumentali (ovvero le cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito) per le fattispecie di abbandono di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, previste dagli articoli 255-*bis* e 255-*ter*. L'intervento normativo modifica inoltre l'articolo 259-*bis*, prevedendo la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto, del prezzo o del profitto del reato quando le attività illecite di gestione di rifiuti siano poste in essere in forma imprenditoriale e risultino quindi foriere di vantaggi economici di rilevante entità.

L'**articolo 8, comma 1**, dello schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), introducendo, in caso di condanna o di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., una disciplina speciale della **confisca obbligatoria**. Specificamente, le **lettere a) e b)** del **comma 1** intervengono sugli **articoli 255-*bis* e 255-*ter*** del citato Testo Unico, disciplinanti rispettivamente l'abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e l'abbandono di rifiuti pericolosi. Ad entrambe le disposizioni è aggiunto un nuovo comma 4, il quale stabilisce che alla **sentenza di condanna** o alla sentenza emessa ai sensi dell'**articolo 444 c.p.p.** (applicazione della pena su richiesta delle parti) consegua necessariamente la **confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato**.

L'art. 255-*bis* punisce chiunque, in violazione dei divieti previsti dagli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandoni o depositi rifiuti **non pericolosi**, ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee, quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

- dal fatto derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, oppure pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna;
- il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati, ovvero nelle strade di accesso e relative pertinenze.

La pena prevista per la fattispecie base è la **reclusione da sei mesi a cinque anni**. Per i titolari di imprese e i responsabili di enti, la pena è più elevata — **da nove mesi a cinque anni e sei mesi** — quando siano essi a porre in essere le condotte descritte in presenza delle condizioni aggravanti sopra indicate. L'utilizzo di un veicolo a motore comporta inoltre, per il conducente, la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida da due a sei mesi**.

L'art. 255-ter disciplina invece l'abbandono, il deposito o l'immissione nelle acque di **rifiuti pericolosi**, in violazione delle medesime disposizioni richiamate dall'art. 255-bis. La fattispecie ordinaria è punita con la **reclusione da uno a cinque anni**. La pena è aumentata alla **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** qualora ricorra una delle condizioni di maggiore offensività previste dalla norma, ossia:

- pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna;
- commissione del fatto in siti contaminati o potenzialmente contaminati, oppure sulle relative strade di accesso e pertinenze.

Per i titolari di impresa e i responsabili di enti che abbandonino o depositino incontrollatamente rifiuti pericolosi, o li immettano nelle acque, la pena è la **reclusione da uno a cinque anni e sei mesi**; se ricorrono le circostanze di maggiore pericolosità ambientale o per le persone, la reclusione sale **da due anni a sei anni e sei mesi**.

Con riguardo alle fattispecie di reato in esame, trova, a legislazione vigente applicazione, il regime generale previsto dall'articolo 240, primo comma, del codice penale. In forza di tale disposizione, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ha natura facoltativa, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice nel caso concreto. La modifica proposta, prevedendo espressamente che la confisca «consegue» alla condanna ovvero che essa «è sempre ordinata», determinerebbe pertanto il passaggio da un regime facoltativo a uno obbligatorio.

La **lettera c)** dello stesso comma 1 novella invece l'**articolo 259-bis**, mutandone la rubrica in «Aggravante dell'attività d'impresa. Confisca» e disponendo che, qualora i reati siano commessi nell'ambito di un'attività d'impresa o organizzata e risultino dunque forieri di profitti rilevanti, consegua la **confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto** del reato. Il legislatore ha previsto che tale misura colpisca in via diretta i proventi illeciti ma, qualora l'apprensione di questi non risulti possibile, il giudice debba ordinare la **confisca per equivalente** di beni nella disponibilità del condannato per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

L'art. **259-bis del d.lgs. n. 152/2006** introduce un'**aggravante dell'attività d'impresa** per determinati reati in materia di rifiuti.

La disposizione prevede che le pene stabilite per i reati di cui agli artt. **256 (gestione di rifiuti non autorizzata)**, **256-bis** (delitto di **combustione illecita di rifiuti**) e **259** (spedizione illegale di rifiuti) del Testo unico ambientale siano **aumentate di un terzo** quando i fatti sono commessi:

- nell'ambito dell'attività di un'impresa; oppure
- nell'ambito di un'attività comunque organizzata.

Articolo 9 (*Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*)

L'**articolo 9** introduce nel Codice antimafia il nuovo articolo 24-*bis* il quale subordina la confisca alla verifica della correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del proposto. Tale valutazione deve essere effettuata alla luce delle circostanze del caso concreto e specificamente motivata nel provvedimento di confisca.

L'**articolo 9** dello schema di decreto legislativo interviene sul **Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione** (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), introducendo il nuovo **articolo 24-*bis***, rubricato «Correlazione temporale della confisca».

Nel dettaglio il **comma 1** del nuovo articolo 24-*bis* impone al tribunale l'obbligo di verificare, ai fini dell'applicazione della misura ablativa, la sussistenza di un **nesso cronologico** tra il momento dell'acquisizione dei beni e il periodo in cui si è manifestata la **pericolosità sociale** del soggetto proposto. Tale accertamento deve essere condotto tenendo conto delle **circostanze del caso concreto**.

Il **comma 2** dell'articolo 24-*bis* stabilisce, poi, un rigoroso **onere di motivazione** in capo all'autorità giudiziaria, prescrivendo che il provvedimento di confisca indichi specificamente gli elementi che fondano la correlazione temporale richiesta.

Occorre rammentare che il Codice antimafia, all'articolo 24, disciplina la **confisca di prevenzione**. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. È significativo che la norma escluda espressamente la possibilità di giustificare la provenienza dei beni adducendo l'evasione fiscale, come confermato anche dalla giurisprudenza (Cass., Sez. VI penale, sentenza n. 12517 del 2 aprile 2026).

Secondo la Corte costituzionale, il **presupposto giustificativo** di tale misura è la ragionevole presunzione, pur in assenza dell'accertamento di un reato, che il bene sia stato acquistato con proventi di attività illecite (**sentenza n. 18 del 2023**). La

confisca di prevenzione, la confisca “allargata” di cui all’articolo 240-bis c.p. e le altre forme di confisca su base presuntiva costituiscono, secondo la Suprema Corte, «altrettante *species* di un unico *genus*», identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita»: la loro finalità non è sanzionatoria, ma di **ripristino della legalità economica** (Cass., Sez. II penale, sentenza n. 1729 del 14 gennaio 2025).

La giurisprudenza ha inoltre elaborato il **criterio della “correlazione temporale” tra la manifestazione della pericolosità sociale e l’acquisto dei beni**. Come chiarito dalla Cassazione, «in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, sono suscettibili di confisca – salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l’acquisto dei beni con risorse preesistenti all’inizio dell’attività illecita – i beni acquistati in detto periodo temporale» (Cass., Sez. V penale, sentenza n. 20149 del 21 maggio 2024).

Anche i beni acquisiti dopo la cessazione della pericolosità possono essere confiscati, ma solo a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione causale delle acquisizioni dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità (Cass., Sez. V penale, sentenza n. 20149 del 21 maggio 2024, e Sez. V penale, sentenza n. 19357 del 27 maggio 2026).

Su tale quadro interviene l’articolo 9, che, come chiarito dalla **relazione illustrativa**, mira a positivizzare gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, costituzionale e convenzionale in materia di tutela del diritto di proprietà, introducendo nel Codice antimafia il principio della «correlazione temporale» della confisca. L’intervento normativo, nel suo complesso, funge da necessario temperamento al requisito della sproporzione patrimoniale previsto dall’articolo 24 del Codice antimafia, ancorando la verifica della legittimità dell’accumulazione patrimoniale all’arco temporale di manifestazione della pericolosità sociale. Tale **criterio di “ragionevolezza temporale”** mira a garantire che la confisca di prevenzione mantenga la propria **natura ripristinatoria**, volta a neutralizzare l’arricchimento illecito, evitando ingerenze ingiustificate rispetto a beni acquisiti in epoche del tutto estranee alla manifestazione della pericolosità sociale. Il tribunale è pertanto tenuto a verificare e a motivare specificamente il nesso cronologico tra l’acquisto dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità, ferma restando la possibilità di estendere l’ablazione anche ai beni acquisiti in epoca successiva, qualora sussistano indici fattuali rigorosi che ne dimostrino la derivazione dalla provvista illecita precedentemente accumulata.

Infine, la relazione precisa che non si è ritenuto di intervenire sulle categorie di pericolosità sociale né sul regime dell’onere probatorio, in quanto l’ordinamento è già considerato allineato ai principi di tassatività e prevedibilità richiesti dalla Corte costituzionale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITA PRE-CONFISCA**Articolo 10**

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

L'**articolo 10** introduce nel Testo Unico delle Spese di Giustizia l'istituto della «**vendita prima della confisca**» per i beni sequestrati a rischio di deterioramento o di antieconomica custodia. La disposizione disciplina il procedimento garantendo il **contraddittorio** e stabilisce che il vincolo cautelare si trasferisca sulla somma ricavata dalla vendita, accantonata fino alla definitività del provvedimento.

L'**articolo 10, comma 1, lettera a)** dello schema di decreto legislativo introduce nel **Testo Unico delle Spese di Giustizia** (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) il nuovo **articolo 151-bis**, rubricato «Vendita prima della confisca».

La disposizione, operata in attuazione degli articoli 21 e 23 della **Direttiva (UE) 2024/1260**, introduce una disciplina generale volta a consentire l'alienazione anticipata dei beni sottoposti a sequestro penale.

Sotto il profilo dei presupposti oggettivi, la vendita può essere disposta dal giudice qualora i beni non possano essere custoditi senza **pericolo di deterioramento** ovvero qualora la loro conservazione determini **rilevanti diseconomie**, ossia costi di gestione sproporzionati rispetto al valore del bene stesso.

L'*iter* procedurale garantisce il rispetto del principio del **contraddittorio**: il giudice ha l'obbligo di informare il pubblico ministero e l'interessato, il quale può chiedere, a pena di decadenza entro quindici giorni, di essere sentito. In tale ipotesi, l'autorità giudiziaria fissa l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. e provvede con ordinanza. Qualora invece ricorrano ragioni di urgenza o manchi la richiesta dell'interessato, il giudice provvede senza formalità.

Un elemento di rilievo tecnico riguarda la conservazione del valore: con il provvedimento che dispone la vendita, il **vincolo cautelare si trasferisce dal bene alla somma ricavata**, la quale viene accantonata fino alla decisione definitiva. Di conseguenza, l'eventuale futuro provvedimento di restituzione o di confisca avrà ad oggetto le somme depositate presso il concessionario.

Infine, sul piano delle **tutele giurisdizionali**, l'ordinanza che dispone la vendita è **impugnabile mediante appello** ai sensi dell'articolo 322-bis c.p.p.. Si specifica che la proposizione del gravame non sospende l'esecuzione del provvedimento ablativo, a meno che il giudice non ravvisi, con decreto motivato, il rischio di un **danno grave e irreparabile** per l'interessato derivante dall'alienazione del cespite.

L'**articolo 10, comma 1, lettera b)** reca disposizioni di coordinamento, volte ad armonizzare il **Testo Unico delle Spese di Giustizia** (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) con l'introduzione della nuova disciplina generale sulla vendita anticipata dei beni sequestrati.

Il **n. 1 della lett. b)** dispone l'**abrogazione del comma 3 dell'articolo 151** del citato Testo Unico. Tale soppressione è motivata dal fatto che la materia ivi regolata — riguardante la vendita di beni non custodibili senza pericolo di deterioramento o rilevanti diseconomie — trova ora una **collocazione autonoma e organica** nel nuovo articolo 151-bis, che eleva l'istituto della vendita pre-confisca a standard procedurale più elevato in conformità alle prescrizioni europee.

Parallelamente, il **n. 2 della medesima lett. b)** interviene sulla **rubrica dell'articolo 151**, sostituendola con la nuova dicitura «**Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito**». Questa modifica terminologica è finalizzata a ridefinire con esattezza il perimetro applicativo della norma, la quale, privata delle disposizioni sulla vendita anticipata, rimane circoscritta alla disciplina delle sorti dei beni per i quali il vincolo cautelare sia venuto meno ma che non siano stati tempestivamente ritirati dall'avente diritto.

L'articolo 151 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 disciplina la vendita dei beni sequestrati nei casi in cui l'avente diritto alla restituzione sia ignoto o irreperibile oppure non provveda al loro ritiro. In tali ipotesi il cancelliere trasmette gli atti al magistrato, il quale dispone la vendita entro sessanta giorni, determinandone il luogo e le modalità. La vendita può essere ordinata in ogni momento anche quando la custodia comporti il pericolo di deterioramento dei beni o un rilevante dispendio economico, previa comunicazione all'avente diritto. Il relativo provvedimento deve essere affisso per dieci giorni consecutivi nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario. Qualora i beni rimangano invenduti, il magistrato ne dispone la distruzione, con esenzione da tributi e oneri connessi alle formalità di annotazione nei pubblici registri. La medesima disciplina si applica ai beni depositati presso la cancelleria che non siano stati ritirati dall'avente diritto.

Articolo 11

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

L'**articolo 11** interviene sul Codice antimafia per disciplinare la **vendita, prima della confisca definitiva**, dei beni sottoposti a sequestro che rischiano il deterioramento o comportano rilevanti diseconomie.

L'**articolo 11, comma 1**, novella il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). L'intervento, come riportato nella relazione illustrativa, costituisce, per i **beni soggetti ad amministrazione giudiziaria**, il secondo versante della disciplina della **vendita pre-confisca**: l'articolo 10 dello schema (su cui v. *supra*) introduce infatti l'articolo 151-*bis* del testo unico sulle spese di giustizia per i beni sequestrati non soggetti a tale gestione. La relazione illustrativa sottolinea, inoltre, che le nuove regole mirano a preservare il valore economico dei beni e a ridurre i costi di gestione durante il procedimento.

La **lettera a)** sostituisce integralmente il comma 5-*ter* dell'articolo 40 del Codice antimafia. La disposizione introdotta, da un lato, **amplia le ipotesi di vendita anche ad altri beni** diversi da quelli mobili, e dall'altro, estende la platea dei soggetti legittimati alla richiesta, **includendovi anche l'interessato**, in attuazione dell'articolo 21, par. 2, della direttiva.

In particolare, si prevede che il tribunale può destinare i beni alla vendita soltanto quando non debba revocare il sequestro né disporre le conseguenti restituzioni e dopo il decorso di trenta giorni dal deposito della relazione dell'amministratore giudiziario prevista dall'articolo 36 del medesimo Codice.

L'articolo 36 del Codice antimafia prevede la predisposizione di una relazione particolareggiata dell'amministratore giudiziario, da depositare di regola entro trenta giorni dalla nomina, che deve indicare: stato, consistenza e valore dei beni, diritti dei terzi e forme di gestione più idonee e redditizie.

Rispetto al testo previgente, la vendita non è più limitata ai soli beni mobili, ma può riguardare in generale i **beni sottoposti a sequestro, purché non possano essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevanti diseconomie**.

Come riportato nella relazione illustrativa, la disposizione dà attuazione all'articolo 21 della direttiva (UE) 2024/1260, che richiede agli Stati membri di consentire la vendita prima della confisca dei beni deteriorabili o soggetti a rapido deprezzamento, di quelli la cui conservazione abbia costi sproporzionati e di quelli che richiedano condizioni o competenze gestionali particolari. Il *considerando* 40, inoltre, colloca tale facoltà tra gli strumenti diretti a preservare il valore economico dei beni e a garantirne una gestione efficiente.

Sono confermati quali **soggetti legittimati alla richiesta** l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC). La novella riconosce inoltre la facoltà di chiedere la vendita anche **all'interessato**: in tale caso il tribunale decide con **decreto motivato**, dopo avere sentito l'amministratore giudiziario o l'ANBSC e il pubblico ministero.

Come riportato nella relazione illustrativa, il coinvolgimento di tali soggetti è funzionale a garantire un adeguato contraddittorio prima della decisione del tribunale.

Per quanto non espressamente disciplinato, trovano applicazione l'articolo 27 del Codice antimafia, che regola la comunicazione dei provvedimenti patrimoniali, rinviando all'articolo 10 del medesimo Codice per il relativo sistema di impugnazioni, e il nuovo articolo 40-*bis*, introdotto dall'articolo 11 in esame, dedicato al procedimento di vendita prima della confisca (v. *infra*).

Il rinvio all'articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011 richiama la disciplina generale delle comunicazioni, delle impugnazioni e dell'efficacia dei provvedimenti adottati nel **procedimento di prevenzione patrimoniale**.

La disposizione prevede anzitutto che i provvedimenti con cui il tribunale dispone la confisca, applica, nega o revoca il sequestro, rigetta la richiesta di confisca oppure decide sulla cauzione e sui beni costituiti in garanzia siano comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte d'appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Contro tali provvedimenti si applica il **sistema di impugnazione previsto dall'articolo 10** del medesimo Codice: il pubblico ministero, il procuratore generale, l'interessato e il suo difensore possono proporre appello, anche per motivi di merito, entro trenta giorni dalla comunicazione; l'impugnazione non sospende l'esecuzione e contro il decreto della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione, entro dieci giorni, limitatamente alla violazione di legge. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I provvedimenti di confisca, di confisca della cauzione e di esecuzione sui beni costituiti in garanzia **acquistano efficacia esecutiva soltanto quando la relativa pronuncia diviene definitiva**.

Una disciplina particolare è invece prevista per la **revoca del sequestro**: il provvedimento del tribunale diviene **esecutivo dopo dieci giorni dalla comunicazione**, salvo che il pubblico ministero chieda alla corte d'appello di sospenderne l'efficacia; un meccanismo analogo opera quando sia la corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, a disporre la revoca del sequestro, nel qual caso la richiesta di sospensione può essere presentata dal procuratore generale.

L'articolo disciplina inoltre la comunicazione al tribunale della definitività della pronuncia, la trasmissione degli esiti delle indagini patrimoniali alla Guardia di finanza per finalità fiscali e la durata del giudizio di appello: **la confisca perde efficacia se la corte d'appello non decide entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso**, ferme le ipotesi di sospensione previste dalla legge; in caso di annullamento con rinvio, il termine decorre nuovamente dalla ricezione degli atti da parte del tribunale.

Per l'**alienazione degli immobili** si applica, in quanto compatibile, l'articolo 48, comma 5, del Codice antimafia che disciplina la vendita dei beni immobili confiscati mediante procedure assistite da pubblicità, stima del valore e cautele volte a impedirne il riacquisto, anche per interposta persona, da parte dei soggetti colpiti dalla misura.

Il comma 5 dell'articolo 48 del Codice antimafia disciplina la **vendita dei beni immobili definitivamente confiscati** per i quali non sia stato possibile disporre una destinazione o un trasferimento per finalità di interesse pubblico. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dispone la vendita, applicando, in quanto compatibili, le regole del codice di procedura civile.

L'avviso è pubblicato sul sito dell'Agenzia e la pubblicazione è segnalata anche sul sito dell'Agenzia del demanio. Il prezzo non può essere inizialmente inferiore alla stima effettuata nell'ambito del procedimento di destinazione; qualora entro novanta giorni non pervengano proposte di acquisto, il prezzo minimo può essere ridotto, ma non al di sotto dell'80 per cento del valore stimato.

Ferme restando le prelazioni riconosciute dal successivo comma 6, il bene è aggiudicato al migliore offerente. Sono tuttavia **esclusi dall'acquisto** il soggetto sottoposto alla misura, il precedente proprietario, i soggetti condannati anche non definitivamente o sottoposti a indagini connesse a reati di associazione mafiosa, nonché i loro coniugi o parti dell'unione civile, conviventi, parenti e affini entro il terzo grado. L'Agenzia acquisisce a tal fine l'informazione antimafia sull'acquirente e sui soggetti a esso collegati, per impedire che il bene torni, anche mediante interposte persone o con l'impiego di proventi illeciti, nella disponibilità della criminalità organizzata.

Il bene acquistato **non può essere nuovamente alienato**, neppure in parte, **per cinque anni dalla trascrizione del contratto**. È inoltre applicabile la revoca della destinazione qualora il bene torni nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto colpito dalla confisca.

È infine confermata la **distruzione** o **demolizione** dei beni mobili privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili.

La **lettera b)** inserisce nel Codice antimafia il **nuovo articolo 40-bis**, che disciplina in modo unitario il **procedimento di vendita dei beni sequestrati** nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 40, comma 5-ter, la loro gestione esponga a un rischio di deterioramento o comporti rilevanti diseconomie.

La disposizione è diretta a conciliare l'esigenza di conservare il valore economico del patrimonio sottoposto a vincolo con la tutela dell'**interessato**, al quale deve essere **comunicata** la richiesta formulata dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (**comma 1**).

Entro **quindici giorni** dalla comunicazione, a pena di decadenza, l'interessato può chiedere di **essere sentito**; in tal caso, il tribunale provvede nei dieci giorni successivi secondo il procedimento in camera di consiglio disciplinato dall'articolo 127 del codice di procedura penale (**comma 2**). Il tribunale può decidere senza formalità soltanto quando ricorrono **ragioni di urgenza** o quando l'interessato non abbia esercitato la facoltà di audizione (**comma 3**).

Conformemente a quanto già previsto per l'ipotesi della vendita dei beni mobili all'articolo 40, comma 5-*quiquies* del Codice delle leggi antimafia, la vendita non determina la cessazione del sequestro, poiché **il vincolo cautelare si trasferisce sul ricavato**, che l'amministratore giudiziario o l'Agenzia versa al Fondo unico di giustizia, che resta accantonato fino alla definitività del decreto di confisca. Se la confisca è disposta, essa ha ad oggetto le somme depositate (**comma 4**); in caso contrario, i proventi sono restituiti all'avente diritto, insieme agli interessi maturati secondo i criteri stabiliti dal [decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127](#), recante il regolamento di attuazione del Fondo unico di giustizia e diretto, tra l'altro, a garantire la pronta disponibilità delle somme necessarie alle restituzioni (**comma 6**).

Il richiamato decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127, recante la disciplina attuativa del Fondo unico giustizia, stabilisce che sulle somme da restituire all'avente diritto siano riconosciuti interessi commisurati alla media dei tassi attivi applicati dalle maggiori banche sui conti correnti, per il periodo compreso tra l'intestazione delle risorse al Fondo e la loro restituzione. Gli interessi, calcolati secondo l'anno civile e capitalizzati trimestralmente, sono corrisposti al momento

della restituzione, al netto delle spese di conservazione e amministrazione, delle commissioni, dei bolli e degli altri costi sostenuti per la gestione delle somme.

Il provvedimento di destinazione alla vendita è **impugnabile** secondo l'articolo 10 del Codice antimafia, che disciplina il gravame davanti alla Corte d'appello e il successivo ricorso per cassazione (v. *supra*), e rimane immediatamente esecutivo; la Corte d'appello può tuttavia **sospenderne l'esecuzione** quando dalla vendita possa derivare un **danno grave e irreparabile** per l'interessato (**comma 6**).

Come riportato nella relazione illustrativa, la disciplina trova applicazione anche ai **beni sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale**. L'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, infatti, richiama le disposizioni del titolo III del libro I del Codice antimafia per l'amministrazione dei beni sequestrati, con la conseguenza che anche la vendita disposta dal giudice per le indagini preliminari segue la procedura delineata dagli articoli 40 e 40-*bis*. Il rinvio riguarda, tuttavia, le modalità di gestione e di vendita del bene, mentre il relativo provvedimento resta assoggettato al regime delle impugnazioni proprio del procedimento penale: contro la decisione del giudice per le indagini preliminari è pertanto esperibile l'appello previsto dall'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale. Diversamente, nel procedimento di prevenzione, l'impugnazione del provvedimento di destinazione alla vendita segue la disciplina dell'articolo 10 del Codice antimafia, espressamente richiamata dal nuovo articolo 40-*bis*.

La nuova disciplina attua l'articolo 21 della direttiva, che riconosce anche all'interessato la possibilità di chiedere la vendita e impone, salvo i casi di urgenza, la comunicazione preventiva e la facoltà di essere sentito, nonché l'articolo 23, che richiede la comunicazione dei provvedimenti di vendita alle persone interessate. I *considerando* 43 e 47 sottolineano, inoltre, la necessità di assicurare rimedi effettivi e adeguate garanzie procedurali. L'obiettivo evidenziato nella relazione illustrativa è evitare il depauperamento dei patrimoni sequestrati e ridurre i costi di gestione, mantenendo integra la possibilità di restituzione del valore all'avente diritto qualora il procedimento non si concluda con la confisca.

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'articolo 11 dello schema di decreto
Art. 40 (Gestione dei beni sequestrati)	Art. 40 (idem)
5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.	5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. La richiesta di vendita può essere avanzata anche dall'interessato e, in tal caso, il tribunale, sentito l'amministratore giudiziario o l'Agenzia e il pubblico ministero, provvede con decreto motivato. Per quanto non stabilito, si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 40-bis. In caso di alienazione di beni immobili si applica, in quanto compatibile, l'articolo 48, comma 5. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA

Articolo 12

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 in materia di confisca di crypto-attività)

L'**articolo 12** stabilisce che nel **sequestro preventivo** avente ad oggetto **strumenti finanziari digitali** si applicano le **modalità di costituzione dei vincoli** disciplinate dagli **articoli 9 e 11 del Decreto FinTech (lettera a) del comma 1)**.

Si introduce una nuova **fattispecie di sequestro preventivo** avente ad oggetto **cripto-attività** e indicando inoltre le **modalità di esecuzione della misura cautelare (lettera b) del comma 1)**.

In tal senso, l'**articolo 12, comma 1, lettere a) e b)**, introduce delle modifiche all'**articolo 104** (rubricato “**Esecuzione del sequestro preventivo**”) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura civile, di cui al [decreto legislativo n. 271 del 1989](#).

Con tali modifiche si intende coordinare l'ordinamento processuale con le disposizioni introdotte dal [decreto-legge n. 25 del 2023](#) (c.d. “**Decreto FinTech**”) in materia di **emissioni e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale** basati su tecnologie a registro distribuito (DLT) e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

Per maggiori approfondimenti sul Decreto FinTech si veda il relativo [dossier](#) di documentazione.

Nello specifico, la **lettera a)**, modificando il **comma 1, lettera e)**, del citato **articolo 104** del decreto legislativo n. 271 del 1989, sul **sequestro preventivo** avente ad oggetto **strumenti finanziari dematerializzati**, dispone che agli **strumenti finanziari digitali** si applicano le **modalità di costituzione dei vincoli** disciplinati dagli **articoli 9 e 11** del decreto-legge n. 25 del 2023.

In tal modo, come chiarito nella relazione illustrativa, si intende garantire l'effettivo spossessamento degli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo cautelare.

• **Costituzione di vincoli sugli strumenti finanziari digitali**

Nell'ambito del [decreto-legge n. 25 del 2023](#) (c.d. “Decreto FinTech”), l'**articolo 9** disciplina la **costituzione di vincoli** sugli strumenti finanziari digitali.

In particolare, secondo il **principio generale** sancito da tale disposizione, i **vincoli sugli strumenti finanziari digitali** possono essere **costituiti unicamente mediante scritturazione nel registro** (comma 1).

Sul **soggetto responsabile del registro** e sul gestore del SS DLT (*distributed ledger technology settlement system* ossia del sistema di regolamento con tecnologia a registro distribuito) o del TSS DLT (*distributed ledger technology trading and settlement system* ossia del sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia a registro distribuito) grava l'**obbligo di osservare le istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo** in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali (comma 2).

Tale articolo disciplina l'**ipotesi** in cui **il registro consenta la sostituzione degli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia con altri di eguale valore** (comma 3). In particolare, si prevede che per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri, la **data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati**. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni.

Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro (o al gestore del SS DLT o del TSS DLT) **istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo**, relativi alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

L'**articolo 11** reca la disciplina applicabile in caso di **banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti**.

Nello specifico, quando la **scritturazione nel registro** è effettuata **in favore di una banca o di un'impresa di investimento** che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la **legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente** presso l'intermediario.

I **vincoli** sugli strumenti finanziari digitali **si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto**.

Si stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83-*quater*, comma 3, e da 83-*quinquies* a 83-*decies* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del medesimo decreto-legge n. 25 del 2023.

In particolare, l'articolo 83-*quater*, comma 3, del TUF prevede che l'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonché il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-*octies*, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia

rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni.

Gli altri articoli del TUF richiamati riguardano i diritti del titolare del conto (articolo 83-*quinquies*), il diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto (articolo 83-*sexies*), le eccezioni opponibili (articolo 83-*septies*), la costituzione di vincoli (articolo 83-*octies*), i compiti dell'intermediario (articolo 83-*novies*), i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (articolo 83-*novies.1*), la responsabilità dell'intermediario (articolo 83-*decies*).

Infine, tale disposizione stabilisce che l'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento della Consob adottato d'intesa con la Banca d'Italia, in esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 28, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge (con [Delibera n. 22923](#), la Consob ha adottato il Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari).

La successiva **lettera b)**, con l'inserimento della nuova **lettera e-ter)** all'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1989, prevede, quale nuova **fattispecie di sequestro preventivo**, quella avente ad oggetto **cripto-attività** di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del [regolamento \(UE\) 2023/1114](#).

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, definisce quale "cripto-attività": una **rappresentazione digitale di un valore o di un diritto** che può essere **trasferito e memorizzato elettronicamente**, utilizzando la **tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga**.

Tale definizione è stata altresì recepita all'articolo 1, comma 2, lettera *m-bis*), del [decreto legislativo n. 231 del 2007](#), a seguito delle modifiche disposte dall'articolo 1, lettera a), punto n. 3), del [decreto legislativo n. 204 del 2024](#). Tale disposizione esclude, tuttavia, dalla definizione *de qua*, le categorie di cripto-attività di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento oppure laddove la cripto-attività sia altrimenti qualificata come fondi.

Al riguardo, si evidenzia che le categorie di cripto-attività non rientranti nella definizione di cui alla suddetta lettera *m-bis*) corrispondono a quelle escluse dall'ambito applicativo del regolamento (UE) 2023/1114. In particolare:

- le cripto-attività riferite alle persone che prestano servizi per le cripto-attività esclusivamente per le loro imprese madri, per le loro filiazioni o per altre filiazioni delle loro imprese madri; ai curatori o agli amministratori che agiscono nel corso di una procedura di insolvenza; alla BCE, alle banche centrali degli Stati membri ove agiscono in veste di autorità monetarie o alle

altre autorità pubbliche degli Stati membri; alla Banca europea per gli investimenti e alle sue controllate; al Fondo europeo di stabilità finanziaria e al meccanismo europeo di stabilità; alle organizzazioni internazionali pubbliche;

- le cripto-attività che sono uniche e non fungibili con altre cripto-attività;
 - le cripto-attività rientranti in una o più delle definizioni seguenti: strumenti finanziari; depositi, compresi i depositi strutturati; fondi, eccetto ove siano qualificabili come token di moneta elettronica; posizioni inerenti a cartolarizzazione; prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano in determinate classi o contratti di riassicurazione e retrocessione; prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente; singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; un prodotto pensionistico individuale paneuropeo; regimi di sicurezza sociale.
- Per maggiori approfondimenti, si rinvia al relativo [dossier](#) di documentazione.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che la previsione di una nuova fattispecie *ad hoc* per il sequestro preventivo di cripto-attività risponde all'esigenza di assicurare certezza applicativa ed effettività della misura cautelare reale in relazione a beni caratterizzati da peculiari modalità di circolazione, detenzione e custodia digitale.

In tal senso, prosegue la relazione illustrativa, l'introduzione di una autonoma lettera *e-ter*) nell'ambito dell'articolo 104 si pone in linea con l'impostazione sistematica della disciplina vigente, la quale affianca alle disposizioni generali in materia di sequestro preventivo, contenute nel Capo II del Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale (articoli 321 e ss.), una disciplina di dettaglio concernente le modalità di esecuzione della misura cautelare reale, differenziata in relazione alla natura del bene oggetto del vincolo.

Per quanto concerne le modalità di esecuzione della misura cautelare reale, la disposizione precisa che **l'esecuzione del sequestro preventivo** avente ad oggetto le **cripto-attività si realizza mediante:**

- **trasferimento delle stesse e, ove possibile, dei relativi mezzi di accesso**, ivi incluse le **chiavi crittografiche private**, al Fondo unico giustizia (articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008); ovvero

Ai sensi dell'articolo 61, comma 23, del [decreto-legge n. 112 del 2008](#), le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, affluiscono ad un unico fondo (c.d. Fondo unico giustizia). Al

medesimo Fondo affluiscono anche i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative (anche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001).

- in caso di impossibilità tecnica, mediante **ogni altra procedura** idonea ad **assicurare la custodia ed il controllo esclusivi** sulla cripto-attività da parte dell'autorità procedente.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che le modalità individuate dalla disposizione appaiono, allo stato, quelle maggiormente idonee ad assicurare l'effettivo spossessamento delle cripto-attività nei confronti del destinatario della misura cautelare reale. La disponibilità di tali beni digitali è, infatti, strettamente connessa al possesso dei relativi strumenti di accesso, fondati su sistemi di crittografia asimmetrica basati su coppie di chiavi pubbliche e private: le prime destinate ad essere conoscibili pubblicamente, le seconde detenute in via esclusiva dal titolare delle cripto-attività e necessarie per disporne.

Infine, la disposizione prevede che il **provvedimento** di sequestro sia **comunicato**, ai fini dell'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del sequestro, ai seguenti soggetti:

- all'**emittente** le cripto-attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del regolamento (UE) 2023/1114; e
- al **prestatore di servizi** eventualmente **incaricato**, dal destinatario del sequestro, **della custodia e amministrazione delle stesse**, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 15) e 16), lettera *a*), del medesimo regolamento, ove identificabili.

L'articolo 3, paragrafo 1, punti 10), 15) e 16) lettera *a*), del regolamento (UE) 2023/1114, forniscono le seguenti definizioni:

- “**emittente**”: una persona fisica o giuridica, o altra impresa, che emette cripto-attività (**punto 10**) del paragrafo 1);
- “**prestatore di servizi per le cripto-attività**”: una persona giuridica o altra impresa la cui occupazione o attività consiste nella prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale e che è autorizzata a prestare servizi per le cripto-attività conformemente all'articolo 59 (**punto 15**) del paragrafo 1);
- “**servizio per le cripto-attività**”: qualsiasi servizio e attività, in relazione a qualsiasi cripto-attività, di prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti (**punto 16**), **lettera a**), del paragrafo 1).

Articolo 13 ***(Modifica al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143)***

L'articolo 13 inserisce le **cripto-attività nel catalogo dei beni suscettibili di confluire nel Fondo Unico Giustizia** ai fini dell'esecuzione del sequestro.

La norma in esame modifica l'art. 2, comma 2, lett. c), del decreto-legge n. 143 del 2008, il quale elenca le somme di denaro ovvero i proventi che rientrano nel Fondo unico giustizia, con i relativi interessi, inserendo le **cripto-attività**. In tal modo, quando le cripto-attività sono oggetto di sequestro o confisca, esse possono essere gestite secondo le regole già previste per gli altri beni e valori acquisiti alla giustizia.

Al riguardo la relazione governativa afferma che si tratta di una vera e propria preconditione per l'esecuzione del sequestro preventivo delle cripto-attività. La norma consente, in sostanza, di trattare le cripto-attività come beni patrimoniali suscettibili di custodia, gestione e destinazione nell'ambito del Fondo unico giustizia, garantendo maggiore certezza operativa e coordinamento con la normativa europea.

Per la definizione di cripto-attività si richiama la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) (si veda al riguardo la scheda di lettura precedente).

Articolo 14

(Istituzione del servizio di gestione del portafoglio per le cripto-attività sottoposte a sequestro)

L'**articolo 14** istituisce presso il Fondo unico giustizia un **servizio per la gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro**. Si rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, la definizione delle modalità tecniche di attuazione.

Il **comma 1** istituisce presso il Fondo unico giustizia, un **servizio dedicato alla gestione del portafoglio delle cripto-attività sottoposte a sequestro**, al fine di assicurare l'esecuzione dei sequestri aventi ad oggetto cripto-attività, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, come modificato dall'articolo precedente il quale ha incluso le cripto-attività tra le risorse affluenti al Fondo unico giustizia.

Il **comma 2** dispone che **con D.P.C.M.**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, sono dettate specifiche disposizioni tecniche dirette a disciplinare **termini e modalità per la vendita disposta dal giudice delle criptoattività sequestrate**, disposizioni tecniche dirette ad individuare le **modalità di attuazione del servizio**, i **requisiti delle infrastrutture digitali funzionali alla gestione** dello stesso e le **misure di sicurezza**, nonché le **specifiche tecniche** necessarie a garantire il rispetto dei requisiti di autenticità, integrità, accessibilità e trasferibilità delle cripto-attività sequestrate.

La relazione illustrativa afferma che tra le modalità di attuazione del servizio sono contemplate l'eventuale gestione diretta da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. ovvero il ricorso a forme di esternalizzazione. In particolare, si afferma che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà prevedere la costituzione da parte di Equitalia Giustizia S.p.A. di un *wallet* gestito direttamente, destinato alla custodia delle chiavi relative alle cripto-attività oggetto di sequestro, ovvero l'avvalimento di un servizio di custodia prestato da un *Crypto - Asset Service Provider* (CASP) che presenti adeguati requisiti tecnici e di sicurezza, idonei a garantire l'affidabilità del servizio.

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA**Articolo 15**
(Trasmissione dei dati statistici)

L'**articolo 15** pone a carico del Ministero della giustizia l'obbligo di trasmettere ogni anno alla Commissione europea i **dati statistici** in materia di sequestri e confische, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2024/1260.

La disposizione in esame dà attuazione all'articolo 28 della [direttiva \(UE\) 2024/1260](#), che impone agli Stati membri di raccogliere e trasmettere alla Commissione europea i dati statistici relativi alle misure di congelamento e di confisca dei beni.

Il comma unico dell'articolo in commento stabilisce che il **Ministero della giustizia** trasmetta **ogni anno** alla Commissione europea i **dati statistici** concernenti:

- a) numero dei sequestri preventivi eseguiti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale;
- b) numero delle confische eseguite;
- c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
- d) valore stimato dei beni recuperati al momento della confisca;
- e) numero delle richieste di provvedimenti di sequestro da eseguire in un altro Stato membro;
- f) numero delle richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato membro;
- g) valore, anche stimato, dei beni recuperati a seguito di esecuzione in un altro Stato membro;
- h) valore dei beni confiscati rispetto al loro valore al momento del sequestro, ove disponibile a livello centrale;
- i) ripartizione dei numeri e dei valori di cui alle lettere b) e d), per tipo di confisca, ove disponibile a livello centrale;
- j) numero delle vendite pre-confisca, ove disponibile a livello centrale;
- k) valore dei beni destinati a essere riutilizzati per scopi sociali.

La relazione tecnica e l'analisi tecnico-normativa precisano che i dati sono già rilevati nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero in materia

di sequestri e confische e che l'adempimento si innesta su procedure esistenti, senza necessità di elaborazioni statistiche a cura dell'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 16
(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'articolo 16 reca la **clausola d'invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame.

L'**articolo 16** dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di loro competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.